



Provincia
di Bergamo

Settore gestione del territorio

Servizio Appalti e Contratti - Stazione unica appaltante

Via Sora, 4 – 24121 – Bergamo

Telefono 035.387722 – 113 – 315 521

segreteria.appalti@provincia.bergamo.it

protocollo@pec.provincia.bergamo.it

**DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO**
ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016

“Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dal Decreto Legge 32 del 18/04/2019

**STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO.
COMUNE DI ZOGNO (BG).
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.
PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2026 (5 ANNI).
CODICE CIG 89795184AB.**

**GARA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
GARA TELEMATICA**

sulla piattaforma E-procurement SINTEL
indetta dalla Provincia di Bergamo per conto del Comune di Zogno (BG).

**Procedura aperta ai sensi art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016**

CODICE CIG 89795184AB - CODICE NUTS: ITC46 - CODICE ISTAT: 016246

Il presente Disciplinare di gara è stato redatto secondo il Bando-tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, modificato nelle parti relative alla procedura telematica espletata tramite Piattaforma SINTEL E-procurement di Regione Lombardia.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016. **L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte.**

La **PROVINCIA DI BERGAMO**, nell'esercizio delle funzioni di **Stazione Unica Appaltante** (e di seguito denominata “Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo”) per conto del Comune di **Zogno (BG)**, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, ai sensi della legge regionale n. 33/2007 e successive modifiche, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.aria.regione.lombardia.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato “**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti www.ariaspa.it nella sezione *Acquisti per la PA | E-procurement | Strumenti di supporto* “Guide per la imprese” e “Domande Frequenti per le Imprese”.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di Aria scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

SOMMARIO

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA	4
2.2 CHIARIMENTI	5
2.3 COMUNICAZIONI	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	9
4.1 DURATA	9
4.2 OPZIONI E RINNOVI	9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
6. REQUISITI GENERALI	15
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	16
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	16
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	17
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	18
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINATI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	20
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	22
8. AVVALIMENTO	22
9. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	25
10. GARANZIA PROVVISORIA	26
11. SOPRALLUOGO	29
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	30
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	31
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	32
15. CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	34
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	34
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO(DGUE)	35
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	39
15.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO	41
15.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	45
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” TELEMATICA – OFFERTA TECNICA	47
17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” TELEMATICA - OFFERTA ECONOMICA	49
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	53
18.1 VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – (MAX PUNTI 70)	53
18.2 VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA – (MAX PUNTI 30)	56
18.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	57
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	58
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	61
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	61
22. CLAUSOLA SOCIALE	64
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	64
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	65

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Amministrazione Committente	COMUNE DI ZOGNO (BG) Piazza Italia n. 8 - 24019 Zogno (BG) tel. 0345/55011 - fax 0345/93406 C.F. 94000290166 e P.IVA 00276180163 mail: info@comune.zogno.bg.it mail: segreteriaamministrazione@comune.zogno.bg.it pec: info@pec.comune.zogno.bg.it
Stazione Unica Appaltante	In veste di Stazione Unica Appaltante per conto del predetto Comune: PROVINCIA DI BERGAMO Via T. Tasso n. 8, 24121 Bergamo COD. FISC. 80004870160 e P.IVA 00639600162 e-mail: segreteria.appalti@provincia.bergamo.it pec: protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Tipologia della procedura	Procedura aperta art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016: Componente tecnica: 70/100 punti Componente economica: 30/100 punti
CPV Principale	90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti 90610000-6 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade 90513000-6 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi 90520000-8 Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi
Denominazione dell'appalto	APPALTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2026 (5 ANNI)
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 12:00 del 14/12/2021
1^ SEDUTA DI GARA	Ore 9:00 del 15/12/2021
Codice CIG	89795184AB
VALORE STIMATO DELLA PROCEDURA (comprensivo di ogni opzione)	€ 2.062.472,50 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, inclusi gli oneri della sicurezza. Composto da come segue: € 1.874.975,00 importo a base di gara dal 01.01.2022 al 31.12.2026, netto di IVA ed inclusi oneri della sicurezza; € 187.497,50 importo eventuale proroga tecnica mesi 6, al netto di IVA ed inclusi oneri della sicurezza;
Importo soggetto a ribasso	€ 1.874.975,50 (per il quinquennio) di cui € 10.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA di legge
Oneri della sicurezza	€ 10.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Costi della manodopera non scorporati (*)	Stimati in complessivi € 987.084,45 per il quinquennio dal 01.01.2022 al 31.12.2026
Sopralluogo per presa visione dei luoghi	Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 è previsto il sopralluogo OBBLIGATORIO per la presa visione dei luoghi.
Durata del contratto / termine esecuzione	Anni cinque con decorrenza dall'1 gennaio 2022 oppure dalla data della Determina di recepimento, da parte del Comune, dell'aggiudicazione definitiva assunta dalla Stazione Unica Appaltante e se successiva a tale data sino al 31.12.2026.
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Zogno (BG) intero territorio comunale
Termine del procedimento (art. 2, comma 2, Legge 241/1990)	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
Determinazione di indizione di gara	Determinazione Provincia di Bergamo Reg. 2679 del 23/11/2021
Determinazione a contrarre	del Comune di Zogno Reg. N. 82 del 17/11/2021
Data invio alla GUUE	24/11/2021
Data pubblicazione GURI	In corso di pubblicazione
Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D.Lgs. n.50/2016)	Responsabile Settore Affari Generali del Comune di Zogno Rag. Patrizia Bettinelli come da Decreto Sindacale n. 05 del 28/10/2014
Responsabile del procedimento di gara (*)	Dott. Arch. Pier Luigi Assolari Dirigente del Settore Gestione del Territorio – Servizio Appalti e Contratti - Stazione Unica Appaltante Dott.ssa Stefania Morgante , Funzionario della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo

DEFINIZIONI E ACRONIMI

Ai fini del presente Disciplinare di gara si intende per:

“Codice”, il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

“A.N.AC.”, l'Autorità Nazionale Anticorruzione”.

(*) si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il R.U.P. configurato e visualizzato in Piattaforma è da intendersi come il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell'art. 31, comma 14, D.Lgs. 50/2016 **Dott. Arch. Pier Luigi Assolari Dirigente del Settore Gestione del Territorio – Servizio Appalti e Contratti - Stazione Unica Appaltante e in sua assenza la Dott.ssa Immacolata Gravallese – Segretario Generale della Provincia di Bergamo.**

PREMESSE

La PROVINCIA DI BERGAMO per conto del **Comune di Zogno (BG)**, in attuazione della Convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di Bergamo delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (rif. Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 10/02/2020), sottoscritta con il Comune committente in data **09/09/2021 (Deliberazione Consiglio comunale n. 24 del 27/07/2021)**;

VISTA la Determinazione a contrarre del Comune di Zogno (BG) Reg. n. **82** adottata in data **17/11/2021**

VISTA LA DETERMINAZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA REG. N. 2679 DEL 23.11.2021

INDICE

la **procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria** per l'affidamento dell'appalto **"GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2026"**, come previsto all'art. 1 del **Capitolato Speciale d'Appalto** e con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto **qualità/prezzo**, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è tutto il territorio del **Comune di Zogno (BG)**.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la **Rag. Patrizia Bettinelli** Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Zogno, come da Decreto Sindacale n. 05 del 28/10/2014.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Disciplinare di gara	
Allegato 1	Domanda di partecipazione
Allegato 2	DGUE "Documento di Gara Unico Europeo" in formato elettronico e relativa circolare
Allegato 2/A	Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016
Allegato 3	Dichiarazioni integrative al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara
Allegato 4	Dichiarazione Impresa Ausiliaria – Avvalimento
Allegato 5	Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie
Allegato 6	Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete
Allegato 7	Modulo offerta economica
DOCUMENTAZIONE TECNICA	- Capitolato Speciale d'Appalto;
	- A) individuazione percorsi e lunghezza spazzamento strade;
	- B) planimetria territorio comunale servizio spazzamento;
	- C) individuazione aree diserbato e percorrenze;
	- Planimetria centro di raccolta;
ULTERIORI DOCUMENTI	- Fac-simile dichiarazione accesso CdR;
	- Documento unico di valutazione rischi da interferenze – D.U.V.R.I.;
	- Schema di contratto;
	Manuale SINTEL "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL"
	Manuale SINTEL "Partecipazione alle gare"
	Registrazione e primo accesso O.E.
	Piano Triennale di prevenzione della Corruzione della Provincia di Bergamo e programma della Trasparenza
	Codice di comportamento dipendenti

Il **Disciplinare di gara** è disponibile sul sito internet: **<http://www.provincia.bergamo.it>**, nella Home Page, Bandi di gara – Bandi dei Comuni convenzionati, mentre la documentazione di gara completa, comprensiva dei relativi allegati è disponibile sul sito: **www.ariaspa.it**.

Resta fermo che il **presente Disciplinare di gara** non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Il **bando di gara** è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea in data **24/11/2021**, ed è in corso di pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, nonché su **4 quotidiani (due a diffusione locale e 2 a diffusione nazionale)**.

Non verrà trasmesso alcun elaborato via e-mail

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, **almeno 2 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, o via pec all'indirizzo PEC: protocollo@pec.provincia.bergamo.it.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 2 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.ariaspa.it> attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa.

È comunque possibile contattare telefonicamente il Servizio Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione di gara.

I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito alla presente procedura di gara, se di interesse generale, saranno oggetto di pubblicazione all'indirizzo internet: www.provincia.bergamo.it. nella sezione “Bandi di Gara / Stazione Unica Appaltante” e attraverso la funzionalità “Documentazione di Gara, presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, le richieste di cui al presente paragrafo possono essere inviate, in via alternativa, all'indirizzo della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo: segreteria.appalti@provincia.bergamo.it.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, **tutte le comunicazioni inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto**, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice (comunicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione), all'articolo 83, comma 9, del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all'articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice (esclusione del concorrente per mancato superamento della soglia di sbarramento se prevista ovvero per irregolarità o inappropriata dell'offerta tecnica o per irregolarità dell'offerta economica) tra la Stazione Unica Appaltante e gli operatori economici avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità “**Comunicazioni procedura**” disponibile nell'interfaccia “**Dettaglio**” della procedura di gara.

Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall'operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato.

La Stazione Unica Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo comunicherà d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni:

- a. *l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il Disciplinare di gara, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;*
- b. *l'esclusione agli offerenti esclusi;*
- c. *l'eventuale decisione di non aggiudicare l'appalto, a tutti i candidati;*
- d. *la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla precedente lettera a).*

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite attraverso la funzionalità “**Comunicazioni della procedura**” (al fornitore richiedente) e pubblicate nella sezione “Oggetto della procedura” alla quale possono accedere tutti i fornitori a corredo ed integrazione della documentazione di gara.

Le risposte ai quesiti pervenuti, ritenute di interesse generale, saranno anche pubblicate, in forma anonima, sulla piattaforma Sintel tra la documentazione di gara.

Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'Operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o della Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile con l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo
- prendere atto che la Stazione Unica Appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- prendere atto che la Stazione Unica Appaltante non è tenuta a formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, il contenuto delle offerte rimesso alla responsabilità esclusiva dell'Offerente. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto **l'esecuzione su tutto il territorio comunale del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili** nel Comune di Zogno (BG), così come definiti e classificati ai sensi degli art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nelle varie fasi dal **conferimento al trattamento, recupero, smaltimento e lo spazzamento stradale** nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e di quelle eventualmente promulgate nel corso della durata dell'appalto, nonché i servizi amministrativi e le forniture correlate. Il servizio deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel C.S.A. e delle norme igienico-sanitarie contenute nel Regolamento Locale di Igiene, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Gestore del Servizio si impegna formalmente affinché lo stesso servizio venga erogato nel rispetto di tutte le norme vigenti, ed in particolare nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza e efficacia, nei confronti del cittadino utente. Inoltre dovrà garantire, in tutte le fasi di competenza, l'assenza di rischi per l'ambiente, limitare il più possibile il verificarsi di inconvenienti imputabili a rumori o odori molesti, il massimo decoro dei mezzi e delle attrezzature utilizzate nell'espletamento dei servizi in appalto.

L'appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi specificati nel C.S.A. e ogni altro onere relativo al personale e alla sua gestione, alle attrezzature e ai mezzi e alla loro manutenzione, all'immobile in comodato e alla sua manutenzione ordinaria.

L'Amministrazione Comunale si riserva, sentito il G.S., la facoltà di apportare quelle aggiunte, migliorie e variazioni dei servizi che si rendessero necessarie per migliorare le prestazioni, con particolare riguardo alle norme igienico-sanitarie.

Il conseguimento della massima sostenibilità del ciclo di gestione dei rifiuti urbani prodotti nell'ambito dell'intero territorio, è l'obiettivo prioritario dell'Amministrazione, sia per gli aspetti ambientali che sociali, unitamente alla massima efficacia ed efficienza dei servizi resi alla comunità locale nonché alla maggiore equità nella ripartizione dei costi generati dai servizi stessi da valutarsi tenendo in considerazione l'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza.

L'appalto per l'affidamento del servizio è finalizzato al perseguimento di un ridotto impatto ambientale e si inserisce in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13/02/2014 nonché 24/05/2016.

Gli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso l'appalto sono:

- riduzione della produzione dei rifiuti da avviare a trattamento indifferenziato con conseguente aumento delle percentuali di raccolta differenziata;
- riduzione/prevenzione della produzione dei rifiuti anche per mezzo di campagne di informazione e sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli, ecc.;
- consolidamento e costante miglioramento quali-quantitativo delle singole frazioni di rifiuto valorizzabile;
- miglioramento degli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati con contestuale contenimento dei costi da porre a carico dell'utenza;
- valorizzazione del Centro di Raccolta Comunale per la raccolta differenziata;
- conseguimento della massima tempestività ed efficacia dell'interazione tra l'Amministrazione, il Gestore del Servizio (G.S.) e l'utenza.

I servizi di raccolta dovranno essere svolti:

- con modalità tali da salvaguardare l'igiene pubblica, garantire il decoro ambientale ed evitare il più possibile molestie alla popolazione, dispersione di liquami e perdita di materiale, sollevamento di polveri o inquinamento acustico.
- minimizzando il più possibile:
 - il tempo di permanenza dei rifiuti da raccogliere nei punti di esposizione;
 - i disagi al traffico veicolare e ciclo-pedonale;
- in maniera tale che sul suolo non rimanga alcuna traccia di rifiuti. Pertanto le operazioni di raccolta sono obbligatoriamente comprensive dell'immediata pulizia dei siti dai rifiuti eventualmente dispersi durante le operazioni di raccolta (ad esempio per rottura di sacchi o per svuotamento di cassonetti e contenitori compresi quelli per la raccolta di pile e farmaci ecc.) e di trasporto.

A tal fine gli operatori dovranno essere dotati di adeguate attrezzature quali, ad esempio, scope, palette, pinze, ecc., evitando in modo assoluto la miscelazione delle varie tipologie di rifiuto già separate dagli utenti.

Preso atto che sono stati raggiunti nel tempo, in termini di peso, i seguenti obiettivi minimi di Raccolta Differenziata sul totale dei rifiuti raccolti per conto del Comune:

a) Anno 2019: 77,87%

b) Anno 2020: 77,86%

Il G.S. dovrà cercare di migliorare costantemente la percentuale di Raccolta Differenziata con riferimento all'anno precedente.

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere effettuati a favore delle utenze presenti sul territorio comunale al momento dell'accettazione e di quelle che acquisiranno la residenza nell'arco di vigenza del contratto.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni richieste si collocano in un contesto organizzativo nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore quasi necessario e aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio.

Come da Capitolato Speciale d'Appalto (Cfr Art. 48)

Il corrispettivo del servizio oggetto del presente appalto dal 01.01.2022 al 31.12.2026, (5 anni) ammonta ad € 1.874.975,00 di cui € 1.864.975,00 quale canone fisso a base di gara ed € 10.000,00 per oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I., non soggetti a ribasso.

Il canone fisso è così determinato al netto dell'IVA:

PRESTAZIONE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO INTERO PERIODO
RACCOLTA PORTA A PORTA	Euro	Euro
raccolta e trasporto indifferenziato	45.185,00	225.925,00
raccolta e trasporto organico	58.650,00	293.250,00

Disciplinare di gara Procedura Aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016
SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo per conto del Comune di Zogno (BG)

raccolta carta e cartone	30.600,00	153.000,00
raccolta vetro e barattolame	13.500,00	67.500,00
raccolta plastica	17.000,00	85.000,00
	164.935,00	824.675,00
SPAZZAMENTO STRADE		
Spazzamento strade ed aree	31.560,00	157.800,00
Trasporto e smaltimento terre da spazzamento	12.000,00	60.000,00
	43.560,00	217.800,00
CENTRO DI RACCOLTA		
Gestione, manutenzione, utenze e nolo cassoni	38.500,00	192.500,00
Trasporto, conferimento rifiuti CdR e cimiteriali (compreso smaltimento a carico)	74.000,00	370.000,00
	112.500,00	562.500,00
COSTI DIVERSI (come da C.S.A.)		
Forniture e servizi diversi	52.000,00	260.000,00
	52.000,00	260.000,00
Importo a base d'asta	372.995,00	1.864.975,00
di cui per costi manodopera	197.416,89	987.084,45
Oneri di sicurezza D.U.V.R.I.	2.000,00	10.000,00
Importo complessivo d'appalto	374.995,00	1.874.975,00
Importo eventuale proroga tecnica 6 MESI		187.497,50
TOTALE		2.062.472,50

I valori riportati sono puramente indicativi ed hanno il solo scopo di determinare l'importo stimato a base di gara. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016, l'ammontare complessivo del servizio in appalto è calcolato considerando anche l'eventuale aumento derivante dalla **proroga tecnica**.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a € 987.084,45 IVA esclusa per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2026 (stima a titolo orientativo elaborata sulla scorta delle condizioni contrattuali di cui al vigente appalto).

L'appalto è finanziato con mezzi propri di Bilancio del Comune di Zogno (BG).

Il prezzo di aggiudicazione dell'affidamento della **GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2026**, sarà assoggettato alla revisione periodica prevista dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 così come previsto dall'**art. 50** del Capitolato Speciale D'Appalto, che si riporta contestualmente:

REVISIONE DEL CANONE CONTRATTUALE

Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto sarà assoggettato alla revisione periodica prevista dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, sia in aumento o in diminuzione, a far tempo del 1° giorno del secondo anno (inteso come periodo di 12 mesi) calcolato a far tempo dalla data di avvio del servizio e, successivamente, a partire dal primo giorno di ciascun anno successivo, applicando al canone fisso lo scostamento dell'indice ISTAT "FOI – indici nazionali dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai – generale al netto dei tabacchi" rilevato nei 12 mesi precedenti (scostamento del valore nel 12° mese – dicembre - rispetto al 1° mese - gennaio). La variazione percentuale in più o in meno determinerà l'aggiornamento al 100% del corrispettivo fisso.

L'adeguamento non è previsto in caso di proroga tecnica.

L'aggiornamento in aumento si effettua su richiesta documentata del G.S. da presentare annualmente e perentoriamente entro il termine del 30 giugno.

In caso di aggiornamento in diminuzione, la Stazione Appaltante potrà procedere d'ufficio.

La Stazione Appaltante dovrà predisporre apposito atto amministrativo per la definizione dell'importo dovuto per la "revisione" a seguito di apposita istruttoria da concludersi entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta.

Nelle more della determinazione della revisione prezzi, i servizi non potranno essere sospesi o interrotti per nessuna ragione.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo del servizio/fornitura, è pari ad € 2.062.472,50 inclusa l'opzione per l'eventuale proroga di 6 mesi (al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge) e degli oneri per la sicurezza pari ad € 10.000,00.

Come asserito dall'A.N.AC. nelle FAQ "contratti pubblici": Come deve essere calcolato il **valore a base di gara** "ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, la base di gara è un valore stimato, valutato dalla Stazione Appaltante al momento dell'invio del bando di gara o al momento in cui la Stazione Appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto. **Il calcolo del valore, quindi, è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza e di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto**".

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è stabilita in 5 (cinque) anni a decorrere dal 01/01/2022 al 31/12/2026 oppure dalla data di recepimento dell'aggiudicazione definitiva assunta dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, qualora alla scadenza dell'appalto, non siano state completate le formalità relative al nuovo affidamento del servizio, Il G.S. dovrà garantire l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto fino alla data di assunzione del servizio da parte dell'impresa subentrante. Durante tale periodo (che potrà avere una **durata massima di 6 mesi**) rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel C.S.A.

Rimane fatto salvo che è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; in tale evenienza la decorrenza dello stesso decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio. La stipula del contratto, fermo restando la facoltà di consegna anticipata, funge anche da verbale di presa in consegna del servizio da parte del Responsabile del servizio della ditta aggiudicataria; dalla data della stipula decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dal Capitolato Speciale d'appalto. L'appalto avrà decorrenza così come sopra descritto salvo il diritto di recesso anticipato da parte dell'Amministrazione, sempre praticabile nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 109 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Prima della scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s. m. e i., il contratto può essere prorogato per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune. La proroga potrà avere una durata massima di **otto mesi**, salve situazioni impreviste ed imprevedibili intercorse nel procedimento di appalto. Resta inteso che è facoltà del Comune non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto a alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui il Comune decida di non disporre la predetta proroga.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La proroga è consentita per il periodo massimo di **mesi 6**, salve situazioni impreviste ed imprevedibili intercorse nel procedimento di appalto. Resta inteso che è facoltà del Comune non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto a alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui il Comune decida di non disporre della predetta proroga.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente **Disciplinare di gara** purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- a) **operatori economici con idoneità individuale di cui:**
alla lettera a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative),
alla lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane),
alla lettera c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- b) **operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui:**
alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti),
alla lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti),
alla lettera f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete)
alla lettera g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,
oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del citato Decreto.
- c) **i consorzi stabili**, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali e società cooperative. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) **i raggruppamenti temporanei di concorrenti**, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) **i raggruppamenti non ancora costituiti**; in tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) **i consorzi ordinari di concorrenti** di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) **le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete** ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (**GEIE**) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Resta fermo l'obbligo per gli operatori economici di cui alle precedenti lettere d) ed e) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire, entro 2 (due) mesi dalla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, tra loro apposita società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario, nella forma di società di persone, di capitali o società cooperativa, per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento della società.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, come di seguito meglio precisato.

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E GEIE
--

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti.

In tal caso:

- dovrà essere presentata specifica **“Domanda di partecipazione in raggruppamento”**, compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (**Allegato n. 1 Sezione 1/C**);
- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il “Modello unico di gara DGUE” (**Allegato n. 2**) e la “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016” (**Allegato n. 2/A**);
- l'operatore economico indicato come mandatario e mandante dovrà, altresì, compilare la “Dichiarazioni integrative aggiornate alla Legge 12/2019 e 55/2019 e di accettazione delle condizioni di gara” (**Allegato n. 3**);

- **l'offerta tecnica ed economica** dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare di gara per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

PARTECIPAZIONE DI CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del citato Decreto (consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.
- Il consorzio nonché gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il "Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato n. 2) e la "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016" (Allegato n. 2/A).
- Il consorzio dovrà, altresì, compilare la "Dichiarazioni integrative aggiornate alla Legge 55/2019 e di accettazione delle condizioni di gara" (Allegato n. 3).
- **Come disposto dall'art. 47 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" "I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto".**

- Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- Anche ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.
- Ai sensi dell'art. 48 comma 7-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Si applica quanto previsto dall'art. 47 del D.lgs. 50/2016 come **modificato dalla LEGGE 14 GIUGNO 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.**

PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

- Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (*tuttora in vigore ai sensi dell'art. 216 Comma 14 del Codice*).
- Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.
- Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
- È ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

ELEMENTI DI REGOLAZIONE SPECIFICA PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E ALTRI SOGGETTI AD IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA

Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione Appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l'acquisizione del PASSOE.

Attenzione! In caso di raggruppamento già costituito, nella Domanda di partecipazione in raggruppamento devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione.

In caso di raggruppamento costituendo, nella Domanda di partecipazione in raggruppamento devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.

In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate nei precedenti paragrafi per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del D.Lgs. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 LETTERA F

- A norma dell'art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del citato Decreto.
- Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

IPOTESI A

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA (CD. RETE - SOGGETTO)

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete (Allegato n. 6), l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate e sottoscritte dall'organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti formalità:

- ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare il DGUE *“Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2), l'Allegato n. 2/A “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”* e la *“Dichiarazione integrativa al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara” (Allegato n. 3)* secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei.

IPOTESI B

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA, MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA (CD. RETE-CONTRATTO)

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica **“Dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete”**, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (*Allegato n. 6*);
- dovrà essere allegata **la copia autentica del contratto di rete**, che già reca il mandato a favore dell'organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della Stazione Appaltante/Ente Committente;
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **DGUE “Documento di Gara Unico Europeo”** (*Allegato n. 2*) e il **Modulo** (*Allegato n. 2A*) **“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà, altresì, compilare la **“Dichiarazione integrativa al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara”** (*Allegato n. 3*);
- **sottoscrizione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica** da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

IPOTESI C

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE OPPURE ORGANO COMUNE PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica **“Dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete”**, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (*Allegato n. 6*);
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **DGUE “Documento di Gara Unico Europeo”** (*Allegato n. 2*) e l'(*Allegato n. 2A*) **“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare **l'operatore economico indicato come mandatario dovrà, altresì, compilare la “Dichiarazione integrativa al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara”** (*Allegato n. 3*);
- **sottoscrizione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica** da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto;
- sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito **mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza** ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di:
 - ✓ scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - ✓ scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente.
- Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

- A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare, anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

NOTA BENE

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e li attestino in conformità alla vigente normativa.

PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN CASO DI CRISI DI IMPRESA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (**c.d. Sblocca-cantieri**) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis "*Concordato con continuità aziendale*" del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
- l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, come indicata nel presente Disciplinare.

L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del R.D. n. 267/1942, dovrà produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il Decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi **istitori e procuratori** generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società un numero di soci **pari o inferiore a quattro**.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente A.N.AC. 08 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni individuate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all'operatore economico di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

In base a quanto previsto dall'art. 80, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la Provincia di Bergamo esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali **sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80** del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti. In ogni caso l'offerta congiunta, firmata digitalmente da tutti i componenti, comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera A.N.A.C. n. 157 del 17 febbraio 2016 (*ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso A.N.A.C. per la comprova dei requisiti*).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto (gestione del servizio di igiene urbana) della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del D.M. 03.06.2014 n. 120, sono richieste le seguenti categorie minime:

- Categoria 1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani Classe E) o superiore.
- Categoria 4 raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Classe E) o superiore.
- Categoria 5 raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi Classe E) o superiore

- Categoria 8 "intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi" (classe E o superiore);
- Categoria 1 spazzamento meccanizzato e gestione centri di raccolta;

Per la comprova del requisito deve allegarsi copia del Certificato di iscrizione all'Albo.

Partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese ed Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, nella pertinente categoria e classe di appartenenza, costituisce requisito soggettivo di partecipazione alla gara non suscettibile né di frazionamento né di cumulo, dovendo essere posseduto e dimostrato da ciascun operatore destinato a svolgere il servizio, ancorché componente di un raggruppamento. Non può ritenersi che la procedura individuata dall'ordinamento di attribuzione ad una determinata categoria e classe di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sia surrogabile con operazioni aritmetiche (sommatorie) relative alla consistenza di mezzi e di personali concernenti classi diverse, poiché così operando si vanificherebbe un'attività che l'ordinamento ha riservato al Gestore dell'Albo medesimo.

- c) Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, **l'iscrizione nell'elenco dei fornitori**, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**C.D. WHITE LIST**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai fini della dimostrazione della solidità e capacità economico-finanziaria, i partecipanti dovranno possedere e produrre, a pena di esclusione, e ai fini dell'ammissione alla gara:

- a) **FATTURATO SPECIFICO MEDIO ANNUO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DELL'ULTIMO TRIENNIO** (2018-2019-2020), DICHIARATO AI FINI IVA, NON INFERIORE A € 745.000,00 al netto di I.V.A..

Come da art. 83 comma 5 del Codice il valore del fatturato specifico medio annuo richiesto di € 745.000,00 non supera il doppio del valore annuo stimato dell'appalto (€ 374.995,00 X 2 anni = € 749.990,00).

Fatturato specifico anno 2018 + fatturato specifico anno 2019 + fatturato specifico anno 2020 / 3 anni non inferiore a Euro 745.000,00.

Tale requisito è richiesto al fine di individuare operatori economici in grado di garantire, sotto l'aspetto economico-finanziario, la capacità di gestire e fatturare con continuità servizi affini, per caratteristiche, a quello che costituisce l'oggetto dell'affidamento in questione; una capacità economico-finanziaria ridotta rispetto al fatturato specifico medio annuo richiesto o non maturata in settori attinenti al servizio oggetto dell'appalto da affidare non consentirebbe di individuare operatori economici specificatamente qualificati per l'appalto in oggetto nonché dotati delle risorse e dei mezzi necessari per il suo espletamento.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e dell'Allegato XVII parte I del Codice, mediante:

- per le società di capitali: mediante i **bilanci approvati** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, nonché corredati da **specificata documentazione** (anche a mezzo estratti di bilancio, dichiarazioni IVA ed inerenti sezionali, altri documenti contabili) **che identifichi il valore del fatturato riferito alla gestione del servizio di igiene urbana, ove non coincida con il fatturato globale dell'azienda ma ne rappresenti solo una parte;**
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone: mediante il Modello Unico o la **Dichiarazione IVA**, parimenti corredati da **specificata documentazione (sezionali**

dichiarazioni IVA, altri documenti contabili), che identifichi il valore del fatturato riferito gestione del servizio di igiene urbana, ove non coincida con il fatturato globale dell'azienda ma ne rappresenti solo una parte;

- in alternativa, per tutti gli operatori economici: mediante originale o copia conforme di certificazioni rilasciate dagli Enti appaltati indicanti, per il triennio in trattazione, **oggetto specifico dell'appalto (gestione del servizio di igiene urbana), periodo di esecuzione e valori totali fatturati all'Ente per le prestazioni rese, su base di anno solare, la cui entità complessiva singola e/o complessiva consenta di comprovare il rispetto del requisito di cui al punto a) in trattazione.**

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito del "fatturato specifico medio annuo" deve essere rapportato al periodo di attività.

Qualora l'operatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio, il requisito di capacità economica di cui al presente punto **deve essere posseduto complessivamente**, fermo restando che la **capogruppo possieda almeno il 60%** del requisito e le mandanti **almeno il 10%** ciascuna del requisito.

b) POSSESSO DI DUE IDONEE REFERENZE BANCARIE RILASCIATE DA ISTITUTI BANCARI O INTERMEDIARI AUTORIZZATI AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 IN DATA NON ANTERIORE A 30 GG RISPETTO ALLA DATA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, ATTESTANTI LA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'IMPRESA.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della dichiarazione bancaria con una delle seguenti modalità:

- **documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'Istituto di credito;
- **copia informatica di documento analogico** (scansione di documento cartaceo) **secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005.** In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005);
- **copia informatica di documento analogico** (scansione del documento originale cartaceo), **firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante** o persona munita di comprovati poteri di firma dell'Istituto di credito.

In caso di Associazione temporanea di imprese, si ritiene sufficiente la presentazione da parte di ciascuna impresa della dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato con riferimento all'entità della rispettiva quota di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che per **fondati motivi** non è in grado di presentare la referencia richiesta può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante. A tal fine l'operatore economico presenterà specifica richiesta motivata alla Stazione Appaltante, indicando ed allegando i documenti alternativi unitamente alla documentazione amministrativa.

Il mancato possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria sopra indicati o il possesso degli stessi entro limiti inferiori a quelli previsti, rilevato a seguito dei controlli effettuati dalla Stazione Appaltante, comporta l'esclusione dalla gara in rapporto alla mancata soddisfazione dell'obbligo previsto dall'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di capacità economico finanziaria si applica quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

All'appalto possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **AVVENUTA AGGIUDICAZIONE ED ESPLICAZIONE A REGOLA D'ARTE, in totale assenza di inadempienze oggetto di provvedimenti sanzionatori, NELL'ULTIMO QUINQUENNIO 2017-2018-2019-2020-2021, DI ALMENO TRE FORNITURE DI SERVIZI (la fornitura di servizi a favore del singolo Ente in anni diversi sono calcolati una volta sola) alle prescritte e tutte vincolanti condizioni:**

- **DELLA STESSA TIPOLOGIA (GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA), per servizi analoghi si intendono esclusivamente servizi afferenti alla raccolta, trasporto dei soli rifiuti urbani così come definiti al comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, alla gestione dei Centri di Raccolta Comunali, allo spazzamento meccanizzato di strade ed aree pubbliche;**
- **nonché di ENTITÀ, in termini di NUMERO DI ABITANTI PER COMUNE O PER BACINO DI AFFIDAMENTO SOVRACOMUNALE, NON INFERIORE A NR. 9.000 in cui si sia raggiunta una resa della raccolta differenziata pari almeno al 75% per ogni anno di servizio. La resa della raccolta differenziata conseguita, pena l'esclusione, deve essere calcolata con il metodo di cui al D.M. 26 maggio 2016;**
- **di cui ALMENO UNO ANCORA IN CORSO DI ESPLICAZIONE nell'anno 2021.**

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante:

- **originale o copia conforme dei contratti, Determinazione di Aggiudicazione e certificati rilasciati dagli Enti appaltanti**, indicanti espressamente: **l'oggetto specifico** del contratto, **data iniziale e finale** dello stesso ed il **numero degli abitanti dell'Ente** e l'esplicazione del contratto **a regola d'arte**, nella **totale assenza di inadempienze oggetto di provvedimenti sanzionatori**;

ovvero:

- **Elenco dei servizi espletati con le caratteristiche minime di cui sopra, con l'indicazione tassativa di tutti gli elementi identificativi parimenti richiesti e suesposti, in forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ex artt. 38-46-47 del D.P.R. 445/2000.**

Nel caso degli operatori economici di cui alle lettere b), c), d) e), t), g) comma 2 art. 45 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ciascun soggetto partecipante alla gara deve possedere il requisito prescritto per il servizio che eseguirà, purché, nel suo complesso, il Concorrente lo possessa per intero.

In sede di offerta devono essere indicati il/i servizio/i o loro parti che sono eseguiti da ciascuna impresa partecipante e la corrispondente incidenza percentuale sul valore complessivo dell'offerta presentata.

b) DISPONIBILITÀ DI IMPIANTI AUTORIZZATI PER IL TRATTAMENTO DEI SEGUENTI RIFIUTI OGGETTO DI GARA (sia per tipologia che per quantità):

- **carta e cartone;**
- **plastica;**
- **vetro e barattolame;**
- **farmaci;**
- **terre di spazzamento;**
- **sfalci e potature;**
- **legno;**
- **contenitori T & F;**
- **cartucce per stampa elettronica;**
- **olio vegetale;**
- **inerti;**
- **ingombranti;**
- **rottami metallici.**

La disponibilità può essere conseguita e dimostrata in sede di gara unicamente a mezzo di:

- I. **proprietà;**
- II. **conduzione a mezzo affitto di ramo di azienda;**
- III. **subappalto, con le modalità di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, con indicazione in sede di gara degli estremi (ragione sociale, Codice Fiscale e Partita IVA, sedi legale ed operativa) del/i subappaltatore/i, supportato da lettera di formale accettazione dei volumi oggetto di gara per il periodo compreso tra il 01/01/2022 ed il 31/12/2026 resa dal/i subappaltatore/i;**
- IV. **combinazione tra le opzioni di cui ai precedenti punti I, II, III.**

Nel caso degli operatori economici di cui alle lettere b), c), d) e), t), g) comma 2 art. 45 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ciascun soggetto partecipante alla gara deve possedere il requisito prescritto per il servizio che eseguirà, purché, nel suo complesso, il Concorrente lo possieda per intero.

In sede di offerta devono essere indicati il/i servizio/i o loro parti che sono eseguiti da ciascuna impresa partecipante e la corrispondente incidenza percentuale sul valore complessivo dell'offerta presentata.

c) POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ E AMBIENTE in corso di validità basate sulla serie di norme UNI EN ISO 9001:2015 e 14001:2015 (o Regolamento EMAS) rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, idonee, pertinenti e proporzionate ai servizi di raccolta rifiuti.

Qualora i concorrenti non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, saranno ammesse altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità e della tutela dell'ambiente, a condizione che essi dimostrino che le misure di garanzia proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità e della tutela dell'ambiente richieste. Il campo di applicazione delle certificazioni deve essere congruente con i servizi oggetto di gara.

Nel caso degli operatori economici di cui alle lettere b), c), d) e), t), g) comma 2 art. 45 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 le certificazioni devono essere possedute da tutte le imprese raggruppate/consorziate.

d) Insussistenza nel quinquennio 2017-2018-2019-2020-2021 di alcuna risoluzione di contratto per inadempienza o revoche di aggiudicazione per mancata attivazione del servizio a carico della Concorrente.

Nel caso degli operatori economici di cui alle lettere b), c), d) e), t), g) comma 2 art. 45 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del Consorzio/raggruppamento che erogano i servizi oggetto di gara.

La comprova dei suddetti requisiti, è fornita ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 86 e dell'allegato XVII, parte II, del Codice, allegando copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo) di tutte le certificazioni richieste accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale ad opera del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente.

e) L'operatore dovrà disporre, o impegnarsi a disporre, entro 60 giorni successivi all'efficacia del contratto, di una idonea sede operativa sita nel raggio di km 40 dalla sede legale del Comune di Zogno. Tale distanza dovrà essere calcolata usando il sito via Michelin (<http://www.viamichelin.it/web/Itinerari>) selezionando il percorso del tipo "il più breve".

La sede dovrà essere adeguatamente attrezzata per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature di servizio, dotata di locali ad uso ufficio, nonché di locali ad uso spogliatoio e servizi igienici per il personale. L'attivazione della sede operativa dovrà risultare dal certificato camerale oppure da istanza, con relativa ricevuta del protocollo, dalla quale risulti la richiesta d'apertura o modifica d'unità locale.

L'operatore economico si impegna, altresì, in caso di aggiudicazione:

- ad attivare una linea telefonica gratuita (cosiddetto "numero verde"), accessibile anche da telefoni cellulari, per fornire informazioni agli utenti, per la raccolta di segnalazioni, reclami, prenotazione di servizi particolari (es. servizio raccolta ingombranti) da parte degli utenti;
- ad attivare una casella di posta elettronica volta ad assolvere alle stesse funzioni del numero verde e le cui segnalazioni dovranno essere gestite con la stessa tempistica e le stesse modalità.

ULTERIORI REQUISITI:

MEZZI ED ATTREZZATURE (cfr art. 8 del Capitolato Speciale D'Appalto)

L'operatore economico si impegna, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per i servizi le attrezzature più idonee, efficienti, conformi alle leggi sulle emissioni atmosferiche e rumorose e della qualità e quantità necessaria al regolare svolgimento dei servizi stessi. La dotazione tecnica, dell'operatore economico aggiudicatario, dovrà essere comunque conforme a quanto previsto dalla Deliberazione del Comitato Nazionale e dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti n. 1 del 30/01/2003.

Il parco mezzi dedicato all'erogazione dei servizi oggetto del presente Disciplinare di gara dovrà essere descritto nella relazione tecnica presentata dal concorrente in sede di gara; dovrà essere costituito esclusivamente da mezzi con omologazione EURO 5 o superiore.

Tutti i mezzi dovranno essere dotati di sistema di geolocalizzazione.

Il sistema dovrà essere permanentemente accessibile al Comune di Zogno via web mediante apposita password. Il sistema dovrà permettere di riscontrare posizione, operatività, percorso e soste di tutti i veicoli impiegati per l'erogazione del servizio.

Inoltre il sistema dovrà almeno produrre:

- un archivio storico (consultabile on line e stampabile) delle attività della flotta impiegata per l'erogazione del servizio oggetto del Capitolato Speciale D'Appalto;
- un report mensile (consultabile on line e stampabile) riepilogativo delle attività giornaliere dei singoli mezzi con l'indicazione di data, chilometri totali e parziali, percorso da inizio lavoro a fine lavoro.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINATI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti.

In tal caso:

- dovrà essere presentata specifica **“Dichiarazione di partecipazione in raggruppamento”**, compilando l'**ALLEGATO 5**;
- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il **“Documento unico di gara” (ALLEGATO 2)** e la **“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016” (ALLEGATO 2/A)**;
- l'operatore economico indicato come mandatario dovrà, altresì, compilare la **“Dichiarazione integrativa al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara” (ALLEGATO 3)**;
- l'**offerta tecnica ed economica** dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nel caso in cui il raggruppamento o il consorzio non sia ancora costituito, l'offerta, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

NOTA BENE

IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RTI

- a) **Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 7.1 "Requisiti di Idoneità" deve essere posseduto da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- b) **Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali** di cui al paragrafo 7.1 "Requisiti di Idoneità", deve essere posseduto dal soggetto che svolgerà la specifica prestazione;
- c) **Il requisito relativo all'iscrizione alla "white list" di cui al paragrafo 7.1 "Requisiti di Idoneità"** deve essere posseduto da:
- ciascuna** delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
 - ciascuna** delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione in RTI, il requisito relativo al paragrafo 7.2. "Requisiti di capacità economico e finanziaria", nonché i requisiti di cui al paragrafo 7.3. "Requisiti di capacità tecnica e professionale" devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

IL REQUISITO RELATIVO AL FATTURATO SPECIFICO DEVE ESSERE SODDISFATTO DAL RAGGRUPPAMENTO ORIZZONTALE NEL COMPLESSO.

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al paragrafo 7.1 "Requisiti di Idoneità Professionale" devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al paragrafo 7.2 "Requisiti di capacità economica e finanziaria", nonché i requisiti di cui al paragrafo 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale", ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui all'art. 45 del medesimo D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per partecipare alla presente gara, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, **anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.**

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)" di cui alla Parte II^ del DGUE "Documento di Gara Unico Europeo" (**Allegato n. 2**), contenente le seguenti dichiarazioni:

- 1) **Dichiarazione del legale rappresentante** o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:
 - la volontà di ricorrere all'avvalimento;
 - la denominazione dell'/degli operatore/i economico/i di cui si intende avvalere;
 - l'indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

- 2) originale o **copia conforme del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il prezzo/corrispettivo dovuto all'impresa ausiliaria, ecc.*).

NOTA BENE

Come disposto dal D.lgs. 50/2016 come corretto dal D.lgs.56/2017 "A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria".

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

- 3) Copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
- 4) Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria, attraverso la compilazione del Modulo **Allegato n. 4**), con cui la stessa:
 - a) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
 - b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

5) **DGUE "Documento di Gara Unico Europeo"** (Allegato n. 2), da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, con riferimento alle seguenti parti del documento:

- **Parte II "Informazioni sull'operatore economico":**

- Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali)

- Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";

- **Parte III "Motivi di Esclusione"** – Tutte le sezioni;

- Parte IV "Criteri di selezione"

- Sezione A "Idoneità":

Punto 1 – precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

- Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" solo nel caso in cui i requisiti relativi a tale sezione siano oggetto di avvalimento.

- Parte VI "Dichiarazioni finali".

- 6) **Modulo Allegato 2a) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III^ "MOTIVI DI ESCLUSIONE" (Articolo 80 del Codice) - Sezione A "MOTIVI LEGATI A**

CONDANNE PENALI” del DGUE stesso.

Sia l’Allegato n. 4) che il DGUE “Documento di Gara Unico Europeo” e il Modulo Allegato n. 3) devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell’impresa ausiliaria e ad essi va allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80 comma 12 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 213, comma 13 del citato decreto.

7) PASSOE dell’ausiliaria.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016 “**Codice dei contratti pubblici**”:

- ✓ il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’affidamento posto a base di gara (art.89, comma 5);
- ✓ non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7);
- ✓ non è consentito che l’impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- ✓ il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art. 89, comma 8);
- ✓ la Stazione Appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art. 89, comma 9).
- ✓ È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie.
- ✓ L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- ✓ Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Il ricorso all’avvalimento per la certificazione “ISO 9001:2015”, “ISO 14001:2015” comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Amministrazione aggiudicatrice impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP di gara, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Unica Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, *“si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente”* o *“si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto”*. Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

9. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il subappaltatore, relativamente alla quota di servizio di propria competenza, dovrà possedere tutti i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e capacità tecniche professionali previsti dal D.Lgs. 50/2016.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

È vietata la cessione, in tutto od in parte, del contratto.

Il subappalto è ammesso con i limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e **secondo quanto prescritto all'articolo 12 del Capitolato Speciale D'Appalto.**

La volontà di procedere al subappalto (con specifica dei servizi da subappaltarsi) **deve essere dichiarata dalle imprese concorrenti in sede di gara.**

IL CONCORRENTE NON È TENUTO AD INDICARE NELL'OFFERTA I TRE SUBAPPALTATORI.

COME DA ART. 105 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016

6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.

(fino al 30 giugno 2023 il presente comma è sospeso, ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021 e dall'art. 49 della legge n. 108 del 2021).

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto:**

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui

all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'OFFERTA È CORREDATA DA:

- una garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, pari al 2% del prezzo a base d'asta precisamente di importo non inferiore ad Euro 37.499,50 (€ 1.874.975,00 X 2%= € 37.499,50), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

AI SENSI DELL'ART. 93, COMMA 6 DEL CODICE, LA GARANZIA PROVVISORIA COPRE LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, DOPO L'AGGIUDICAZIONE, DOVUTA AD OGNI FATTO RICONDUCIBILE ALL'AFFIDATARIO O ALL'ADOZIONE DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA EMESSA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 84 E 91 DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

LA GARANZIA PROVVISORIA COPRE, AI SENSI DELL'ART. 89, COMMA 1 DEL CODICE, ANCHE LE DICHIARAZIONI MENDACI RESE NELL'AMBITO DELL'AVVALIMENTO.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) **in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo.
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2 lett. e) D.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico.

- b) **fermo restando il limite all'utilizzo del contante** di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti, con bonifico, in assegni circolari**, con versamento sul conto corrente

conto corrente bancario 1000 00300024 intestato a "Amministrazione Provinciale di Bergamo" presso Intesa Sanpaolo S.p.A. filiale di Bergamo Via Gabriele Camozzi, 27 IBAN IT37 C030 6911 1001 0000 0300 024 - CODICE BIC - SWIFT BCITITMMB15 STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO. COMUNE DI ZOGNO (BG) "GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DALL'01.01.2022 AL 31.12.2026 (5 ANNI)". CODICE CIG 89795184AB. INDICANDO COME CAUSALE DI VERSAMENTO L'OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA E RELATIVO CIG.
--

Disciplinare di gara Procedura Aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016
SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo per conto del Comune di Zogno (BG)

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare copia della ricevuta dell'avvenuto versamento, copia del bonifico con indicazione del numero di CRO , o assegno circolare corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, ma il versamento deve essere effettuato dall'operatore economico mandatario oppure dal consorzio medesimo. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il soggetto contraente è il raggruppamento /consorzio. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo.
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e) D.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, il versamento può essere effettuato da uno degli operatori economici raggruppati / consorziandi. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti contraenti sono tutti gli operatori economici raggruppati / consorziandi, che devono essere singolarmente citati. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico

Si ricorda che anche la cauzione provvisoria dovrà essere redatta ai sensi del nuovo DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (18G00056) (GU Serie Generale n.83 del 10-04-2018 - Suppl. Ordinario n. 16)”.

- c) **fideiussione bancaria o assicurativa intestata alla Provincia di Bergamo che agisce per conto del Comune di Zogno**, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare la fideiussione rilasciata anche in formato elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico che sottoscrive l'offerta.
R.T.I. costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016)	Allegare la fideiussione rilasciata anche in formato elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. Il soggetto contraente deve essere il R.T.I. Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico mandatario o il consorzio.
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016)	Allegare la fideiussione rilasciata anche in formato elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. I soggetti contraenti devono essere tutti gli operatori economici raggruppati o consorziandi, che devono essere singolarmente citati.

In ogni caso, la garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti individuati dal presente Disciplinare di gara;

- mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato.

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate come segue:

- all'affidatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; in caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico si provvede alla restituzione degli stessi;
- ai concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, verrà restituita contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo, e comunque entro un termine non superiore a 30 gg dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con **decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31** (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione se rilasciata in formato cartaceo;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

SI RICORDA CHE ANCHE LA CAUZIONE PROVVISORIA DOVRÀ ESSERE REDATTA AI SENSI DEL NUOVO DECRETO 19 GENNAIO 2018, N. 31 RECANTE "REGOLAMENTO CON CUI SI ADOTTANO GLI SCHEMI DI CONTRATTI TIPO PER LE GARANZIE FIDEIUSSORIE PREVISTE DAGLI ARTICOLI 103, COMMA 9 E 104, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. (18G00056) (GU SERIE GENERALE N. 83 DEL 10-04-2018 - SUPPL. ORDINARIO N. 16)".

11. SOPRALLUOGO

In relazione al presente appalto **è prevista la presa visione obbligatoria dei luoghi**, come disposto dal RUP del Comune di Zogno (BG) in seno alla Determinazione a contrarre **Reg. n. 82 del 17/11/2021**.

Il sopralluogo è obbligatorio tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, ritenendosi tale adempimento strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità dell'appalto. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato soltanto previo appuntamento.

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo mail ai seguenti indirizzi:

patrizia.bettinelli@comune.zogno.bg.it oppure segreteriaamministrazione@comune.zogno.bg.it, tel. 0345 – 55058.

La presa visione dei luoghi avverrà nei giorni: - da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente; recapito telefonico;
- recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

IL SOPRALLUOGO PUO' ESSERE EFFETTUATO SINO A **3 (TRE) GIORNI ANTECEDENTI** A QUELLO FISSATO NEL DISCIPLINARE DI GARA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE (TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE).

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti non oltre 24 ore dalla richiesta.

L'attestato di avvenuto sopralluogo dovrà essere obbligatoriamente allegato a pena di esclusione, alla documentazione amministrativa (Busta documentazione amministrativa).

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori con data anteriore rispetto al sopralluogo.

In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Non verranno ammesse alla gara le ditte/cooperative/consorzi che non avranno effettuato il sopralluogo alla struttura.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'autorità nazionale anticorruzione per un importo pari a euro 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera A.N.AC. n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata in GURI n. 37 del 13 febbraio 2021, pubblicata sul sito dell' A.N.AC. nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento del contributo a favore dell'A.N.AC. (autorità nazionale anticorruzione) previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e dalla deliberazione del consiglio dell'autorità n. 1121 del 29 dicembre 2020.

IL CONTRIBUTO DOVUTO DA PARTE DI CIASCUN CONCORRENTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA È FISSATO NELL'IMPORTO DI EURO 140,00 (CENTOQUARANTA/00).

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi".

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura (CODICE CIG 89795184AB) alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on-line** mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla

lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;

- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
- L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento “on line” la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In ogni caso la Stazione Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il “**termine ultimo per la presentazione delle offerte**” pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 79 del d.lgs. n. 50/2016.

SI DA' ATTO CHE la procedura di gara è espletata in via telematica.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte
delle ore 12.00 del giorno 14/12/2021
le stesse non saranno più sostituibili.

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura mediante il relativo codice ID, accede alla stessa tramite il link “Dettaglio” che consente di visualizzare il menu interno e tutte le relative informazioni.

Cliccando sul link “Invio Offerta” il concorrente accede al percorso guidato, in cinque passi, per l'invio dell'offerta, così composta:

- **Busta telematica amministrativa;**
- **Busta telematica tecnica;**
- **Busta telematica economica.**

Si precisa che l'offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5) componenti il percorso guidato “Invia offerta”.

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step “**Riepilogo**” del percorso “**Invia offerta**”, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato.zip (o equivalente). La cartella non dovrà essere firmata digitalmente.

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l'offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni a corredo del DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005) e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta Telematica Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma telematica SinTel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARIA ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Unica Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Unica Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" le carenze di qualsiasi elemento formale che si dovessero riscontrare nella documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni contenute nel "**Documento di gara unico europeo**" (DGUE), di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" nonché negli altri documenti di gara previsti dal presente Disciplinare di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, determina l'attivazione del soccorso istruttorio e la **Stazione Unica**

Appaltante Provincia di Bergamo provvederà, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci) per sanare le irregolarità commesse.

Nel corso della stessa seduta il Presidente di Seggio fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza **sostanziale** del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;**
- **l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;**
- **la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- **la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- **la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.**

Ai fini della sanatoria la Stazione Unica Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Unica Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Unica Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec, o in subordine via fax, in cui verrà anche dettagliatamente indicata la modalità di presentazione della documentazione, **da presentarsi, a pena di esclusione**, entro il suddetto termine perentorio assegnato.

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il Presidente di Seggio procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, anche all'incameramento della garanzia provvisoria.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta del Presidente di Seggio, che non dipendano da una carenza del requisito, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo provvederà a segnalare il fatto all'A.N.AC.

La Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo:

- a) può esperire un **soccorso collaborativo**, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta tramite la piattaforma **telematica o telefonicamente**, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione degli Offerenti;
- b) la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione bensì, se del caso, l'attivazione del soccorso istruttorio;
- c) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Alla conclusione degli adempimenti:

- a) è escluso altresì l'Offerente in caso di soccorso istruttorio:
 - risultato infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante;
 - le cui dichiarazioni o documentazioni presentate in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio; che si trova in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate successivamente con qualunque mezzo di prova dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo;
- b) all'esame della documentazione amministrativa e alle relative esclusioni, nonché all'eventuale soccorso istruttorio di cui, attivato nel corso del medesimo esame.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al **PRIMO STEP** del percorso guidato "Invia Offerta", il concorrente deve inserire la seguente ed elencata **documentazione amministrativa**, debitamente compilata e firmata digitalmente.

La **busta A** contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOCUMENTO 1

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo da € 16,00 (*) e opportunamente annullata, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato **n. 1 "Domanda di partecipazione"** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la **forma singola o associata** con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di **partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE**, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel **caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane** o di **consorzio stabile** di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per facilitare la compilazione della domanda di partecipazione il **MODELLO ALLEGATO N. 1 "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"** è articolato nelle seguenti Sezioni:

- **Sezione 1/A** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di **impresa singola** (imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative - art. 45, comma 2, lett. a del Codice)
- **Sezione 1/B** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di **Consorzi di cooperative e Consorzi di imprese artigiane** (art. 45, comma 2, lett. b del Codice) nonché di Consorzi stabili (art. 45 comma 2, lett. c del Codice)
- **Sezione 1/C** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di **Raggruppamenti Temporanei** (art. 45, comma 2, lett. d del Codice) di **Consorzi ordinari** (art. 45, comma 2, lett. e del Codice) e di **GEIE** (art. 45, comma 2, lett. g del Codice)
- **Sezione 1/D** da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di **aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete** (art. 45, comma 2, lett. f del Codice).

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

IN PARTICOLARE:

- a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza** e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza** ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza** o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

(*) Nota: Ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

DOCUMENTO 2

Il concorrente compila il **DGUE** di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla **Piattaforma Sintel nella sezione "Documentazione di gara) Allegato n. 2** secondo quanto di seguito indicato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato esclusivamente in

forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella Busta telematica A) contenente la **documentazione amministrativa**.

Il DGUE, in formato elettronico, è compilabile al seguente indirizzo:

<http://www.base.gov.pt/deucp/>

Il **DGUE** è fornito in forma elettronica tramite il suddetto servizio web.

NB: Il file recante il DGUE, allegato al Disciplinare di gara, non va aperto con programmi di gestione testo ma direttamente salvato in una cartella del computer per procedere poi alla sua compilazione secondo le modalità di seguito indicate.

Nello specifico l'operatore economico dopo l'accesso al sito Internet, tramite il link sopra riportato, dovrà:

- 1. precisare di essere un "operatore economico";**
- 2. selezionare l'operazione "importare un DGUE";**
- 3. importare nel suddetto servizio web il file denominato DGUE.xml (Allegato 2) inviato dalla Stazione Appaltante unitamente al presente Disciplinare di gara;**
- 4. compilare e sottoscrivere digitalmente il documento e salvarlo.**

Pertanto nella busta contenente la "documentazione amministrativa" dovrà essere inserito il DGUE in formato pdf (non in formato xml) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente

Il "**Modello unico di gara**" deve essere compilato in ogni sua parte.

Esso consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Disciplinare di gara.

Compilazione del "Modello Unico di Gara" - Vedasi le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (Circolare 18 luglio 2016, n. 3 - G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) – ALLEGATA.**

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto dovrà essere allegato con una delle seguenti modalità:
 - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'avvalente e l'ausiliaria;
 - copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

- copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'avvalente e dell'ausiliaria.
- 5) PASSOE dell'ausiliaria non va allegato ma semplicemente acquisito al fine di consentire al concorrente di creare il proprio PASSOE che contenga così i dati dell'ausiliaria, la quale deve provvedere alla sua sottoscrizione.

Parte III – Motivi di esclusione.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D)

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa (preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato n. 3 disponibile sulla Piattaforma Sintel sezione "Documentazione di Gara") in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice e comma 5 lett. c, c-bis, c-ter e c-quater del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue:

- a) **la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente Disciplinare;**
- b) **la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente Disciplinare;**
- c) **la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.3 del presente Disciplinare;**

Parte VI – Dichiarazioni finali.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L'OPERATORE ECONOMICO, anziché compilare la parte relativa al DGUE, ha facoltà di presentare, la **DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016** in carta libera, tramite la compilazione e presentazione dell'Allegato n. 2/A.

Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) **di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo), ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III^ "MOTIVI DI ESCLUSIONE" (Articolo 80 del Codice) - Sezione A "MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI" del DGUE stesso.

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", l'esclusione prevista dal comma 1 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il Decreto sono stati emessi nei confronti:

- ✓ del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- ✓ di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- ✓ dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- ✓ **per tutti gli altri tipi di società o consorzio:** dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi **compresi institori** e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, **ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.**

(NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel **Comunicato del Presidente A.N.AC. dell'08/11/2017** cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*).

Per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale.

In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soci.

Nel caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale.

Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici.

Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione va resa anche dal legale rappresentante della persona giuridica socio di maggioranza.

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di **pubblicazione del Disciplinare di Gara**, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

(NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i può essere resa tramite la compilazione del Modulo *Allegato n. 2/A (o conformemente ad esso)* da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti e le cooptate*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Tutti i soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del presente Disciplinare di Gara.

NB) L'Allegato n. 2/A "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016" deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione ai sensi di legge.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Produrre dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

Non è necessario allegare di nuovo la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore se già allegata al DGUE.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

DOCUMENTO 3

Ciascun concorrente rende la seguente dichiarazione, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, con la quale:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c, c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice;
3. dichiara di aver indicato i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, nel modello ALLEGATO N. 2/A "DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016";
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 7. dichiara di aver effettuato il sopralluogo di cui alla presente procedura;
- 8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalle seguenti stazioni appaltanti e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- ☐ **autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure**
- ☐ **non autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

Per gli operatori economici che hanno presentato la domanda di concordato preventivo di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. ☐ **INDICA**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:
- data di presentazione della domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: _____;
 - autorizzazione (n/Prot. _____) a partecipare alla procedura rilasciata dal Tribunale di _____ in data _____;

Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. ☐ **INDICA**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:
- provvedimento di ammissione al concordato rilasciato da Tribunale di _____ in data _____;
 - autorizzazione (n/Prot. _____) a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice Delegato in data _____;
12. **DICHIARA** di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
13. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto;
14. di aver preso visione degli atti e relativi allegati, di averlo fatto proprio ad ogni effetto, di assumere la responsabilità in ordine alla sua esecuzione e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e di non avere riserve di alcun genere da formulare al riguardo;
15. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 120 della L. n. 689/1981;
16. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;
17. di accettare quanto riportato nel **Capitolato Speciale d'Appalto**;
18. **di impegnarsi, in caso di aggiudicazione:**
- ☐ ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione, secondo quanto indicato dal Disciplinare di Gara;

- ☐ a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62/2012, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 3 del citato decreto.

Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma dell’operatore economico partecipante;

- 19. stante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso, di aver tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta, di tutti gli adempimenti necessari per adeguare lo svolgimento del servizio alle recenti misure di prevenzione al fine di assicurare la protezione dal contagio; in particolare dichiara di aver considerato in sede di formulazione dell'offerta, l'incidenza dei costi aggiuntivi relativi agli oneri della sicurezza onde presentare un'offerta seria e ponderata, in grado di garantire l'esecuzione del servizio secondo quanto stabilito nel CSA.**

Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni, compilando l'apposito Modulo Allegato n. 3 “Dichiarazioni integrative al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara” al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione. Nella dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara l'operatore economico deve fornire motivata e comprovata (anche mediante idonea documentazione) dichiarazione in ordine alla esistenza di informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta, che costituiscono segreti tecnici o commerciali. Tali informazioni vanno specificamente individuate ed evidenziate nell'offerta.

15.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DOCUMENTO 4

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 e/o al subappalto ai sensi dell’art. 105 del codice, il proprio **PASSOE** dovrà contenere i dati relativi all’ausiliaria.

La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’articolo 2 della deliberazione attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora “A.N.AC”) n. 157 del 17 febbraio 2016, sarà effettuata attraverso il sistema AVC PASS OE (Operatore Economico), rilasciato dall’Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del D.lgs. 50/2016.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

L’operatore economico deve allegare nell’apposito campo il documento rilasciato dal sistema telematico dell’A.N.AC. (EX AVCP) che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non essenziale.

Pertanto, ai sensi della deliberazione A.N.AC. n. 157/2016, la mancata presentazione del documento, a fronte dell’iscrizione dell’operatore economico al sistema, o la sua mancata sottoscrizione, comportano l’obbligo di regolarizzazione ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016.

Qualora il soggetto verificatore dei requisiti rilevi che l’operatore economico, entro il termine prefissato dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo per la regolarizzazione, non abbia generato e presentato il PASSOE relativo alla gara **procederà all’esclusione dello stesso operatore dalla procedura di gara**, secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, in quanto la mancata acquisizione dello stesso PASSOE non consente alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo di procedere all’acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti nella banca dati prevista dall’art. 81 del D.lgs. 50/2016, mediante l’accesso con lo stesso sistema AVCPass in via transitoria in base all’art. 216, comma 13, dello stesso decreto.

L’accertata mancanza di iscrizione alla Piattaforma AVCPASS entro il termine di presentazione delle offerte, comporta l’esclusione dalla procedura di gara.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’A.N.AC. (EX

	AVCP) sottoscritto con firma digitale del titolare e legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascun operatore economico componente il consorzio e del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto, con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Inoltre, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, il documento deve essere firmato anche dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.

ATTENZIONE: RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

Si precisa che in caso di avvalimento (v. paragrafo - Avvalimento), il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) deve essere sottoscritto con firma digitale anche dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'impresa ausiliaria.

DOCUMENTO 5 GARANZIA PROVVISORIA

Documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

L'OFFERTA È CORREDATA DA:

- una garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, pari al 2% del prezzo a base d'asta precisamente di importo non inferiore ad **Euro 37.499,50 (€ 1.874.975,00 X 2%= € 37.499,50)**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: allegare copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

DOCUMENTO 6

Ricevuta di pagamento del contributo A.N.AC. di Euro **140,00**.

DOCUMENTO 7

Attestazione di avvenuto **sopralluogo** rilasciata dal RUP del Comune di Zogno (BG).

DOCUMENTO 8

DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE A COMPROVA.

L'operatore economico deve presentare apposita dichiarazione, da compilarsi in maniera autonoma, con cui dichiara il possesso del seguente requisito:

- a) FATTURATO SPECIFICO MEDIO ANNUO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DELL'ULTIMO TRIENNIO (2018-2019-2020), DICHIARATO AI FINI IVA, NON INFERIORE A € 745.000,00 al netto di I.V.A..**

Come da art. 83 comma 5 del Codice il valore del fatturato specifico medio annuo richiesto di Euro 745.000,00 non supera il doppio del valore annuo stimato dell'appalto (Euro 374.995/anno=Euro 374.995 X 2 anni = Euro 749.990,00).

Fatturato specifico anno 2018 + fatturato specifico anno 2019 + fatturato specifico anno 2020 / 3 anni non inferiore a Euro 745.000,00.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e dell'Allegato XVII parte I del Codice, mediante:

- per le società di capitali: mediante i **bilanci approvati** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, nonché corredati da **specificata documentazione** (anche a mezzo estratti di bilancio, dichiarazioni IVA ed inerenti sezionali, altri documenti contabili) **che identifichi il valore del fatturato riferito alla gestione del servizio di igiene urbana, ove non coincida con il fatturato globale dell'azienda ma ne rappresenti solo una parte;**
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone: mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, parimenti corredati da **specificata documentazione** (sezionali dichiarazioni IVA, altri documenti contabili), **che identifichi il valore del fatturato riferito gestione del servizio di igiene urbana, ove non coincida con il fatturato globale dell'azienda ma ne rappresenti solo una parte;**
- in alternativa, per tutti gli operatori economici: mediante originale o copia conforme di certificazioni rilasciate dagli Enti appaltati indicanti, per il triennio in trattazione, **oggetto specifico dell'appalto (gestione del servizio di igiene urbana), periodo di esecuzione e valori totali fatturati all'Ente per le prestazioni rese, su base di anno solare, la cui entità complessiva singola e/o complessiva consenta di comprovare il rispetto del requisito di cui al punto a) in trattazione.**

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito del “fatturato specifico medio annuo” deve essere rapportato al periodo di attività.

Qualora l'operatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio, il requisito di capacità economica di cui al presente punto **deve essere posseduto complessivamente**, fermo restando che la **capogruppo possieda almeno il 60%** del requisito e le mandanti **almeno il 10% ciascuna** del requisito.

DOCUMENTO 9

DUE IDONEE REFERENZE BANCARIE RILASCIATE DA ISTITUTI BANCARI O INTERMEDIARI AUTORIZZATI AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 IN DATA NON ANTERIORE A 30 GG RISPETTO ALLA DATA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, ATTESTANTI LA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'IMPRESA.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

In caso di Associazione temporanea di imprese, si ritiene sufficiente la presentazione da parte di ciascuna impresa della dichiarazione di un solo istituto bancario o intermediario autorizzato con riferimento all'entità della rispettiva quota di partecipazione.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione delle dichiarazioni bancarie con una delle seguenti modalità:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'Istituto di credito;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005);
- copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'Istituto di credito.

DOCUMENTO 10

DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E

DOCUMENTAZIONE A COMPROVA afferente l'AVVENUTA AGGIUDICAZIONE ED ESPLICAZIONE A REGOLA D'ARTE, in totale assenza di inadempienze oggetto di provvedimenti sanzionatori, NEL PERIODO 2018-2019-2020-2021, DI ALMENO UNA FORNITURA DI SERVIZI (la fornitura di servizi a favore del singolo Ente in anni diversi sono calcolati una volta sola) alle prescritte e tutte vincolanti condizioni:

- DELLA STESSA TIPOLOGIA (GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA), per servizi analoghi si intendono esclusivamente servizi afferenti alla raccolta, trasporto dei rifiuti urbani così come definiti al comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, alla gestione dei Centri di Raccolta Comunali, allo spazzamento meccanizzato di strade ed aree pubbliche;
- nonché di ENTITÀ, in termini di NUMERO DI ABITANTI PER COMUNE O PER BACINO DI AFFIDAMENTO SOVRACOMUNALE, NON INFERIORE A NR. 9.000 in cui si sia raggiunta una resa della raccolta differenziata pari almeno al 70% per ogni anno di servizio. La resa della raccolta differenziata conseguita, pena l'esclusione, deve essere calcolata con il metodo di cui al d.m. 26 maggio 2016;
- di cui ALMENO UNO ANCORA IN CORSO DI ESPLICAZIONE nell'anno 2021.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante:

- **originale o copia conforme dei contratti, Determinazione di Aggiudicazione e certificati rilasciati dagli Enti appaltanti**, indicanti espressamente: **l'oggetto specifico** del contratto, **data iniziale e finale** dello stesso ed il **numero degli abitanti dell'Ente** e l'esplorazione del contratto **a regola d'arte**, nella **totale assenza di inadempienze oggetto di provvedimenti sanzionatori**;

ovvero:

- **Elenco dei servizi espletati con le caratteristiche minime di cui sopra**, con **l'indicazione tassativa di tutti gli elementi identificativi parimenti richiesti e suesposti**, in forma di **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** ex artt. 38-46-47 del D.P.R. 445/2000.

DOCUMENTI VARI

- **COPIA DELLA VISURA CAMERALE CCIAA** anche non autenticata, da parte di tutti gli operatori economici, anche appartenenti al RTI e in AVVALIMENTO, al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo;
- **DISPONIBILITÀ DI IMPIANTI AUTORIZZATI PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI OGGETTO DI GARA** (SIA PER TIPOLOGIA CHE PER QUANTITÀ);
Il concorrente dovrà produrre copia delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di trattamento che rientrano nella propria disponibilità ai sensi dei punti I, II e IV lettera b paragrafo 7.3 del presente Disciplinare di gara;
- **CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI** ai sensi del d.m. 03.06.2014 n. 120 alle seguenti categorie minime:
 - Categoria 1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani Classe E) o superiore.
 - Categoria 4 raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Classe E) o superiore.
 - Categoria 5 raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi Classe E) o superiore.
 - Categoria 8 "intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi" (classe E o superiore).
 - Categoria 1 spazzamento meccanizzato e gestione centri di raccolta.**Il concorrente dovrà produrre copia delle vigenti iscrizioni all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;**
- **ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI FORNITORI**, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la **Prefettura della provincia** in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- **CERTIFICAZIONI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ E AMBIENTE** in corso di validità basati sulla serie di **norme UNI EN ISO 9001:2015 e 14001:2015** rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
- La produzione di copia, anche non autenticata, delle ISO da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante Provincia di Bergamo.
- Oltre a produrre copia dell'attestazione di qualificazione ISO l'operatore dovrà dichiararne il possesso compilando la seguente parte del "Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato 2): *Parte II - Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadro: Informazioni generali).*

DOCUMENTO 11

DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico deve presentare apposita e autonoma dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- **con la quale l'operatore dovrà predisporre, o impegnarsi a predisporre** entro i 60 giorni successivi all'efficacia del contratto, di idonea sede operativa sita nel raggio di **40 km** dalla sede legale del Comune. Tale distanza dovrà essere calcolata usando il sito Via Michelin (<http://www.viamichelin.it/web/Itinerari>) selezionando il percorso del tipo "il più breve". La sede dovrà essere adeguatamente attrezzata per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature di servizio, dotata di locali ad uso ufficio, nonché di locali ad uso spogliatoio e servizi igienici per il personale. L'attivazione della sede operativa dovrà risultare dal certificato camerale oppure da istanza, con relativa ricevuta del protocollo, dalla quale risulti la richiesta d'apertura o modifica d'unità locale.
- **con la quale l'operatore economico si impegna, in caso di aggiudicazione:**
 - a) ad attivare una linea telefonica gratuita (cosiddetto "numero verde"), accessibile anche da telefoni cellulari, per fornire informazioni agli utenti, per la raccolta di segnalazioni, reclami, prenotazione di servizi particolari (es. servizio raccolta ingombranti) da parte degli utenti;
 - b) ad attivare una casella di posta elettronica volta ad assolvere alle stesse funzioni del numero verde e le cui segnalazioni dovranno essere gestite con la stessa tempistica e le stesse modalità.
- **in merito all'insussistenza nel quinquennio 2017-2018-2019-2020-2021 di alcuna risoluzione di contratto** per inadempienza o revoche di aggiudicazione per mancata attivazione del servizio a carico della Concorrente. Nel caso degli operatori economici di cui alle lettere b), c), d) e), t), g) comma 2 art. 45 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del Consorzio/raggruppamento che erogano i servizi oggetto di gara.

15.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- **Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE**, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- **"Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE"**, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio e/o dei lavori, e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio e/o dei lavori, e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto potranno essere rese:

- sotto forma di allegati alla **Domanda di partecipazione**,
- o, **preferibilmente**, tramite la compilazione dei modelli di cui:
 - ✓ all'ALLEGATO N. 5) "DICHIARAZIONE RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI E GEIE"
 - ✓ all'ALLEGATO N. 6) "DICHIARAZIONE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE".

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" TELEMATICA – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, quanto segue:

RELAZIONE TECNICA DEI SERVIZI OFFERTI CON DESCRIZIONE ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, DEL PERSONALE ED ULTERIORI ELEMENTI ORGANIZZATIVI.

LA RELAZIONE TECNICA dovrà fare particolare riferimento alle finalità specificate nel **Capitolato Speciale D'Appalto, con obbligatoria indicazione** di una proposta tecnico-organizzativa che illustri, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, le sezioni e i relativi elementi di seguito previsti:

1) QUALITÀ COMPLESSIVA DEL PROGETTO – OFFERTA CONTENENTE LA DESCRIZIONE ED IL DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI CON CONSEGUENTE INDIVIDUAZIONE E MIGLIORAMENTO IN TERMINI DI:	
1	Organizzazione del servizio di raccolta e trasporto della frazione RSU Indifferenziata; frazione umida; frazioni merceologiche da avviare a smaltimento/recupero nel rispetto delle prescrizioni minime del C.S.A., in termini di tempi delle attività di raccolta, pianificazione degli itinerari, dei giorni e degli orari, al fine di minimizzare il complessivo impatto veicolare. Acustico ed ambientale, assicurando nel contempo la qualità del servizio erogato.
2	Modalità organizzative delle risorse umane che si intendono impiegare nel servizio, con particolare riguardo al controllo e coordinamento da parte delle figure responsabili ed agli elementi individuati per mantenere elevato il grado di professionalità degli addetti
3	Organizzazione gestione svuotamento cestini stradali
4	Obiettivi finali ed intermedi (annuali) relativi a: riduzioni delle quantità di rifiuti da smaltire, riduzioni degli impatti ambientali della gestione dei rifiuti (comprende sia riduzione rifiuti che potenziamento raccolta differenziata)
5	Ulteriori azioni che si intendono intraprendere che consentano la reale possibilità di controllo da parte del Comune sull'operato dell'appaltatore (sistemi di reportistica, sistemi satellitari o altro ...)
6	Attività intraprese per il contrasto della diffusione del COVID-19, relativamente al miglioramento dell'igiene urbana e alla raccolta rifiuti
2) GESTIONE DELLE CRITICITÀ (ABBANDONI, ERRATI CONFERIMENTI)	
2.1	Sistema di rilevazione, informazione, gestione, monitoraggio e registrazione delle infrazioni degli utenti nel conferimento del porta a porta, con proposta di soluzione e di rimedi operativi;
2.2	Sistema di rilevazione, informazione, gestione, monitoraggio e registrazione degli abbandoni, con l'obiettivo di ridurli ed individuare i trasgressori, con proposta di soluzione e di rimedi operativi;
3) QUALITÀ COMPLESSIVA DEL PROGETTO PER LO SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADALE E DISERBO	
3.1	Proposte di miglioramento tecnico organizzativo dei servizi di spazzamento stradale meccanizzato e manuale e igiene ambientale in genere individuati nel capitolato speciale di appalto.
3.2	Incremento servizio diserbo cigli stradali
4) CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DEGLI UTENTI E DEGLI STUDENTI	
4.1	Campagne di sensibilizzazione degli utenti: modalità di svolgimento, diffusione ed estensione delle campagne informative iniziale e periodiche; estensione e completezza degli strumenti di comunicazione (opuscoli, siti web, APP (es. junker), ecc.);
4.2	Campagne di sensibilizzazione degli utenti: realizzazione di eventi annuali sui territori comunali dedicati alla raccolta differenziata;
4.3	Campagne di sensibilizzazione degli studenti: modalità di svolgimento, diffusione, estensione e frequenza delle attività di educazione ambientale per le scuole, nel corso del contratto;
5) GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA	
5.1	Proposte organizzative e funzionali per l'efficienza, la semplificazione degli adempimenti per gli utenti e per il controllo delle intrusioni e abbandono rifiuti nelle aree adiacenti
5.2	Proposta di gestione del centro di raccolta mediante accorgimenti organizzativi e/o opere volte a migliorarne la sicurezza, la

fruibilità, la funzionalità ed operatività.
6) UTILIZZO DI AUTOMEZZI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
Almeno il 40% del parco mezzi superiori euro5
Almeno il 60% del parco mezzi superiori euro5
Almeno il 40% del parco mezzi superiori euro5 più almeno il 35% del parco mezzi GPL e/o metano e/o elettrico
Almeno l'80% del parco mezzi superiori euro5
Almeno il 60% del parco mezzi superiori euro5 più almeno il 35% del parco mezzi GPL e/o metano e/o elettrico
7) SISTEMI DI CONTROLLO QUALITÀ E SICUREZZA Possesso certificazioni/registrazioni ambientali o di qualità rilasciate da un organismo abilitato ed accreditato ai sensi delle norme europee, ovvero di certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 50/2016 CONTROLLO QUALITÀ - HACCP (Reg. CEE 852/2004): Certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001
8) INIZIATIVE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE FORNITURE E SERVIZI AGGIUNTIVI A QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: Ulteriori proposte migliorative ed innovative del servizio

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Detto documento: dovrà essere **corredato**, in premessa, **da un indice indicante argomenti, sub-argomenti e nr. pagina relativi**, onde agevolarne la lettura e valutazione;

- dovrà essere composto **da un massimo di 20 facciate (10 pagine fronte retro) numerate (indice escluso ed allegati esclusi) in formato A4, utilizzando un carattere chiaramente leggibile e con spaziatura normale e non compressa** (Arial non inferiore a dimensione 12), **con interlinea non inferiore a 1;**
- potrà contenere **ogni libero elemento grafico (immagini-grafici-diagrammi di flusso-tabelle e similari)** che si ritenga opportuno inserire per la migliore esplicazione degli inerenti contenuti;
- dovrà indicare una descrizione di come la concorrente intende svolgere il servizio, così come richiesto nel capitolato d'appalto evidenziando gli elementi Migliorativi.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta **digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di **concorrenti associati**, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **paragrafo 15.1 "Domanda di partecipazione"**, con la seguente precisazione: in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora costituiti (come pure in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con organo comune privo di soggettività giuridica o che partecipino quale raggruppamento non ancora costituito), **deve essere prodotta un'unica offerta tecnica sottoscritta digitalmente da ciascun operatore economico partecipante.**

Come precedentemente indicato, la cartella compressa non deve essere firmata digitalmente.

È ammessa la presentazione di ulteriori allegati, ove **ritenuti necessari** per la migliore e più chiara esplicazione dei contenuti della Relazione tecnica.

- Nella predisposizione della Relazione tecnica **l'operatore economico NON DEVE, a pena di esclusione dalla gara, inserire elementi che possano in qualsiasi modo anticipare VALORI O PROFILI SPECIFICI DELLA PARTE ECONOMICA dell'offerta**, in quanto verrebbe ad essere violato il principio di segretezza delle offerte.
- **A pena di esclusione dalla gara, nella "BUSTA B - OFFERTA TECNICA" NON DOVRÀ essere riportato alcun riferimento ad ELEMENTI ECONOMICI, richiesti espressamente con riferimento alla "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA".**
- **Il file deve essere firmato digitalmente, a pena di esclusione**, come meglio precisato nella tabella seguente:

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare il documento con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici	Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico

costituendo (art. art. 45, D.Lgs. 50/2016)	raggruppando / consorziando
R.T.I. costituito Consorzio (art. 45, D.Lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, D.Lgs. 50/2016)	Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal **legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore**.

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/1990 e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente potrà dichiarare espressamente quali informazioni voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53, del D.Lgs. 50/2016, indicandone la motivazione.

In caso di diniego è necessario specificare le parti (precisando il capitolo e le pagine dell'offerta cui si riferisce l'interdizione) che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale.

ULTERIORI PRECISAZIONI IN MERITO ALLA REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Si invitano i concorrenti a rispettare le indicazioni sopra riportate in quanto l'eventuale numero di pagine eccedenti il limite indicato influirà negativamente sulla valutazione da parte della Commissione giudicatrice. Inoltre, anche la chiarezza e la sinteticità della documentazione, svolta correttamente sia nella forma che nella sostanza secondo le indicazioni sopra riportate, contribuirà alla valutazione complessiva dell'offerta.

Le pagine eccedenti il limite massimo previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l'offerta tecnica non possano essere considerate dalla commissione "ai fini della valutazione dell'offerta".

L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara.

L'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico dell'Ente Committente Appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" TELEMATICA - OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo l'**Allegato n. 7** al presente Disciplinare di Gara.

La valutazione dell'Offerta Economica avverrà attribuendo il punteggio massimo previsto per l'elemento Prezzo (30 punti) al miglior "**ribasso %**" offerto ed assegnando il punteggio agli altri concorrenti mediante l'applicazione della seguente Formula "**NON LINEARE**" per le procedure totali per valore economico, espresso in percentuale, al ribasso:

$$PE_i = PE_{max} \times \left(\frac{R_i}{R_{best}} \right)^\alpha$$

dove:

- PE_i = punteggio economico attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;
- PE_{max} = punteggio economico massimo assegnabile;
- R_i = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
- R_{best} = Ribasso dell'offerta più conveniente;
- α = coefficiente pari 0,6.

Nel dettaglio:

	Ribasso	
	Totale	Unitaria

Per valore percentuale	Ri=So	Ri=Se
------------------------	-------	-------

dove:

So= percentuale di ribasso/rialzo offerta dal concorrente i -esimo;

Sp= ribasso/rialzo complessivo offerto dal concorrente i -esimo, risultante dalla media dei ribassi/rialzi offerti per ogni prodotto ponderata per le eventuali incidenze percentuali.

L'offerta economica dovrà indicare il ribasso in percentuale offerto (I.V.A. esclusa) per i CINQUE anni per la gestione del servizio oggetto del presente appalto che l'operatore intende praticare, comprensivo di tutto quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, espresso in cifre ed in lettere (in caso di discordanza tra cifre e lettere sarà considerata valida l'offerta espressa in lettere), in ribasso rispetto all'importo a base d'asta. Il suddetto ribasso si applicherà a tutte le voci che compongono l'importo contrattuale di cui all'art. 48 del Capitolato Speciale d'Appalto".

L'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta economica" il **valore complessivo della propria offerta espresso in valore percentuale per i CINQUE anni di durata dell'appalto, utilizzando un massimo di tre cifre decimali separate dalla virgola.**

Mentre dovrà formulare la propria offerta utilizzando il modello offerta economica presente nei documenti di gara.

L'operatore economico risultato aggiudicatario dovrà applicare sul *Modulo Offerta economica* n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunitamente annullata) da rimandare alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo tramite il canale "Comunicazioni di procedura" della Piattaforma Sintel a seguito della Comunicazione di aggiudicazione provvisoria.

In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla "marca da bollo virtuale" o effettuare il pagamento di Euro 16,00 tramite MODELLO F23. In entrambi i casi è necessario inviare alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo, tramite il canale "Comunicazioni di procedura" la ricevuta di pagamento dell'imposta bollo.

L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del Registro.

Le offerte economiche presentate dagli operatori economici che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione, non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo e non vanno assoggettate alla stessa.

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

- **Non sono ammesse offerte pari alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara;**
- **Non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara.**

Al terzo step del percorso guidato "invio Offerta":

L'operatore economico concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, nell'apposito **modulo redatto dalla Stazione Unica Appaltante**:

- **i COSTI DELLA SICUREZZA AFFERENTI L'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'OPERATORE ECONOMICO A PENA DI ESCLUSIONE** (ossia la stima dei costi aziendali al netto dell'IVA relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- **i PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA A PENA DI ESCLUSIONE** ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell'utile di impresa).

Nel campo informatico della Piattaforma Sintel **“Offerta economica”**, il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve presentare un'offerta economica così composta:

- a. campo **“Offerta economica”**, il ribasso in percentuale offerto I.V.A. esclusa, con **tre cifre decimali (DA ARROTONDARSI ALL'UNITÀ SUPERIORE SE LA SUCCESSIVA CIFRA RISULTI PARI O SUPERIORE A CINQUE)**.

ATTENZIONE: TALE VALORE È AL NETTO DEI “COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZA”, NON MODIFICABILI, DA VALORIZZARE A PARTE NEL RELATIVO CAMPO (PUNTO d).

- b. campo **“di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico”** il valore dei costi afferenti l'attività di impresa;
- c. campo **“di cui costi del personale”** il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico o stimato dalla Stazione Appaltante;
- d. campo **“Costi della sicurezza derivanti da interferenza”**, il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze **(non modificabili inseriti dalla Stazione Appaltante)**.

NOTA BENE: La graduatoria e l'anomalia dell'offerta saranno calcolati dalla Piattaforma esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta economica”.

NOTA BENE: IN PIATTAFORMA SINTEL OCCORRE INDICARE LO STESSO RIBASSO PERCENTUALE INDICATO NEL MODELLO ALLEGATO PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE.

SI RENDE NOTO CHE LA PIATTAFORMA SINTEL È STATA AGGIORNATA E CORRETTA A PARTIRE DAL 26 MAGGIO 2020 E ESATTAMENTE CALCOLA L'OFFERTA SULL'IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D'APPALTO, ESCLUSI GLI ONERI PER LA SICUREZZA.

La Stazione Appaltante relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016.

Allo **step 4 FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO** del percorso “Invia offerta”, l'Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata **“Firma Digitale del documento”**, il Documento d'offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema.
- sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato allegato *“Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”*.

Si rammenta che il “Documento d'offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

L'Operatore Economico per concludere l'invio dell'offerta deve allegare a Sistema il “Documento d'offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell'upload di **tale documento** d'offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo **step 5 “RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA”** del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Si evidenzia che la compilazione di tale documento non rileva ai fini dell'offerta economica, in quanto è da considerare un semplice passaggio procedurale richiesto dalla Piattaforma Sintel, mentre l'offerta economica vincolante è contenuta nel modello **“Offerta economica”**.

**ATTENZIONE:
VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA
PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA**

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo **step 5** del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.

Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “**Documento d’offerta**” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 3 del percorso “**Invia offerta**” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare il documento con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2 del lett. e), D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio, nonché del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45 comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, il documento deve essere firmato digitalmente anche dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

DIMENSIONI MASSIME DEI FILE CARICATI (UPLOAD)

Si invitano i partecipanti a tenere conto di quanto espressamente previsto nel documento presente su piattaforma Sintel denominato “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL”. In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa & busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono “caricati” in piattaforma (upload). L’attività di upload è consentita sino ad un massimo di 100 Mbyte per singolo documento (file) caricato in ogni busta.

In merito si segnala che le performance di caricamento dei file all’interno del sistema dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. Nel caso di invio di comunicazioni tramite la Piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non devono superare complessivamente i 30 Mbyte.

Tutte le dichiarazioni relative a questa procedura da presentare dovranno preferibilmente essere redatte sui modelli messi a disposizione sulla piattaforma Sintel dalla Stazione Unica Appaltante.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Si sottolinea che tutte le dichiarazioni sono enunciate nei modelli messi a disposizione della Provincia di Bergamo e quindi non serve caricare altra documentazione se non quella indicata in calce ai modelli stessi oppure indicata nel Disciplinare di Gara.

I modelli che richiedono la compilazione di più persone (es. titolari e direttori tecnici ecc.) potranno essere racchiusi in un unico zip file nell'apposita sezione della BUSTA AMMINISTRATIVA.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **paragrafo 15.1**.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente **Disciplinare di gara** pena l'esclusione dalla procedura.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA PRESENTATA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100

All'offerta tecnica viene attribuito un punteggio massimo di **70** punti su **100** mentre all'offerta economica **30** punti su **100** per un punteggio complessivo massimo di 100 punti.

L'aggiudicazione è effettuata A FAVORE DELL'OFFERTA CHE AVRÀ CONSEGUITO, tra quelle ritenute valide, IL PUNTEGGIO PIÙ ALTO DERIVANTE DALLA SOMMA DEI PUNTEGGI ASSEGNATI ALL'OFFERTA TECNICA E QUELLO ASSEGNATO ALL'OFFERTA ECONOMICA.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio per l'offerta TECNICA.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Le **offerte anormalmente basse** saranno individuate ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs. 50/2016, e valutate in base ai criteri e secondo la procedura di cui agli artt. 95 e 97 D.Lgs. n. 50/2016.

L'Ente, infine si riserva il diritto di re-indire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

18.1 VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – (MAX PUNTI 70)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Offerta Tecnica: Valutazione massima 70 punti risultanti dalla somma dei **seguenti parametri**.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella compilazione dell’offerta tecnica si invita a voler opportunamente coniugare la richiesta esaustiva dei contenuti progettuali con elementi di sinteticità e razionalità dell’esposizione, nonché con principi di concretezza, aderenza ed adeguatezza degli argomenti sviluppati rispetto ai servizi oggetto di appalto ed alle richieste del Capitolato Speciale d’Appalto, astenendosi in tale ottica da eventuali formulazioni meramente manualistiche, standardizzate e/o astratte.

QUANTO DICHIARATO NELL’OFFERTA TECNICA COSTITUISCE AB ORIGINE OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE VINCOLANTE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE.

LA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI QUALITATIVI E L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DISCREZIONALE (con un massimo attribuibile di 70 punti) verrà effettuata ad insindacabile giudizio da apposita Commissione di gara, sulla base degli ELEMENTI DI VALUTAZIONE e dei criteri individuati nel presente Disciplinare di gara ed indicati di seguito:

1. QUALITÀ COMPLESSIVA DEL PROGETTO – OFFERTA CONTENENTE LA DESCRIZIONE ED IL DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI CON CONSEGUENTE INDIVIDUAZIONE E MIGLIORAMENTO IN TERMINI DI:		PUNTI DISCREZIONALI max. 18,00 punti. di cui
1	Organizzazione del servizio di raccolta e trasporto della frazione RSU Indifferenziata; frazione umida; frazioni merceologiche da avviare a smaltimento/recupero nel rispetto delle prescrizioni minime del C.S.A., in termini di tempi delle attività di raccolta, pianificazione degli itinerari, dei giorni e degli orari, al fine di minimizzare il complessivo impatto veicolare. Acustico ed ambientale, assicurando nel contempo la qualità del servizio erogato.	5,00
2	Modalità organizzative delle risorse umane che si intendono impiegare nel servizio, con particolare riguardo al controllo e coordinamento da parte delle figure responsabili ed agli elementi individuati per mantenere elevato il grado di professionalità degli addetti	2,00
3	Organizzazione gestione svuotamento cestini stradali	2,00
4	Obiettivi finali ed intermedi (annuali) relativi a: riduzioni delle quantità di rifiuti da smaltire, riduzioni degli impatti ambientali della gestione dei rifiuti (comprende sia riduzione rifiuti che potenziamento raccolta differenziata)	4,00
5	Ulteriori azioni che si intendono intraprendere che consentano la reale possibilità di controllo da parte del Comune sull’operato dell’appaltatore (sistemi di reportistica, sistemi satellitari o altro ...)	4,00
6	Attività intraprese per il contrasto della diffusione del COVID-19, relativamente al miglioramento dell’igiene urbana e alla raccolta rifiuti	1,00
2) GESTIONE DELLE CRITICITÀ (ABBANDONI, ERRATI CONFERIMENTI)		PUNTI DISCREZIONALI max. 10,00 punti. di cui
2.1	Sistema di rilevazione, informazione, gestione, monitoraggio e registrazione delle infrazioni degli utenti nel conferimento del porta a porta, con proposta di soluzione e di rimedi operativi;	3,00
2.2	Sistema di rilevazione, informazione, gestione, monitoraggio e registrazione degli abbandoni, con l’obiettivo di ridurli ed individuare i trasgressori, con proposta di soluzione e di rimedi operativi;	7,00
3) QUALITÀ COMPLESSIVA DEL PROGETTO PER LO SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADALE E DISERBO		PUNTI DISCREZIONALI max. 6,00 punti. di cui
3.1	Proposte di miglioramento tecnico organizzativo dei servizi di spazzamento stradale meccanizzato e manuale e igiene ambientale in genere individuati nel capitolato speciale di appalto.	3,00
3.2	Incremento servizio diserbo cigli stradali	3,00
4) CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DEGLI UTENTI E DEGLI STUDENTI		PUNTI DISCREZIONALI max. 10,00 punti. di cui
4.1	Campagne di sensibilizzazione degli utenti: modalità di svolgimento, diffusione ed estensione delle campagne informative iniziale e periodiche; estensione e completezza degli strumenti di comunicazione (opuscoli, siti web, APP (es. junker), ecc.);	3,00
4.2	Campagne di sensibilizzazione degli utenti: realizzazione di eventi annuali sui territori comunali dedicati alla raccolta differenziata;	3,00
4.3	Campagne di sensibilizzazione degli studenti: modalità di svolgimento, diffusione, estensione e frequenza	4,00

	delle attività di educazione ambientale per le scuole, nel corso del contratto;	
5) GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA		PUNTI DISCREZIONALI max. 10,00 punti. di cui
5.1	Proposte organizzative e funzionali per l'efficienza, la semplificazione degli adempimenti per gli utenti e per il controllo delle intrusioni e abbandono rifiuti nelle aree adiacenti	5,00
5.2	Proposta di gestione del centro di raccolta mediante accorgimenti organizzativi e/o opere volte a migliorarne la sicurezza, la fruibilità, la funzionalità ed operatività.	5,00
6) UTILIZZO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PER IL COMUNE DI ZOGNO DI AUTOMEZZI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE		PUNTI TABELLARI max. 10,00 punti. di cui
Almeno il 40% del parco mezzi superiori euro5		2,00
Almeno il 60% del parco mezzi superiori euro5		4,00
Almeno il 40% del parco mezzi superiori euro5 più almeno il 35% del parco mezzi GPL e/o metano e/o elettrico		6,00
Almeno l'80% del parco mezzi superiori euro5		8,00
Almeno il 60% del parco mezzi superiori euro5 più almeno il 35% del parco mezzi GPL e/o metano e/o elettrico		10,00
NOTA BENE Per l'attribuzione del punteggio si richiede che i mezzi siano immatricolati già nella fase di partecipazione alla procedura di gara, tutti a titolo di proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di compera (leasing) - allegare libretti di circolazione/titoli di proprietà. In assenza della documentazione a comprova richiesta non verrà considerato il mezzo per l'attribuzione del punteggio tabellare.		
7) SISTEMI DI CONTROLLO QUALITÀ E SICUREZZA		PUNTI TABELLARI max. 2,00 punti
Possesso certificazioni/registrazioni ambientali o di qualità rilasciate da un organismo abilitato ed accreditato ai sensi delle norme europee, ovvero di certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 50/2016 CONTROLLO QUALITÀ - HACCP (Reg. CEE 852/2004): Certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001		
8) INIZIATIVE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE FORNITURE E SERVIZI AGGIUNTIVI A QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: Ulteriori proposte migliorative ed innovative del servizio		PUNTI DISCREZIONALI max. 4,00 punti

Per la valutazione dei punti discrezionali vengono individuati i seguenti parametri di giudizio con attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente Tabella "in cui sono indicati i valori (minimi e massimi) dei coefficienti relativi ai diversi livelli di valutazione:

valore parametro	definizione parametro	elementi sintetici di valutazione
0,0	Non valutabile	contenuti assenti – argomento non trattato.
0,1 / 0,3	Del tutto incongruo / molto scarso	contenuti molto carenti in termini quali-quantitativi, trattati in modo fortemente inadeguato e/o nettamente incongruenti rispetto all'argomento / sub-argomento in trattazione e/o comunque di utilità ed efficacia molto scarse.
0,4 / 0,5	Scarso / insufficiente	contenuti carenti e/o comunque limitati e non sufficienti in termini quali-quantitativi, trattati in modo sommario e/o inadeguato rispetto all'argomento / sub-argomento in trattazione e/o comunque di scarsa-insufficiente efficacia ed utilità.
0,6	Sufficiente	contenuti pertinenti, anche se essenziali, trattati in modo sufficientemente adeguato, con altrettanto accettabili elementi in termini di utilità/efficacia e miglioria vs standard di servizio da CSA.
0,7 – 0,8	Discreto / buono	contenuti pertinenti, discretamente esaustivi o esaustivi, trattati in modo adeguato ed articolato, con discreti e/o apprezzabili elementi in termini di utilità/efficacia e miglioria vs standard di servizio da CSA.
0,9 – 1,0	Ottimo / eccellente	contenuti di ampia pertinenza, molto/assolutamente esaustivi, trattati in modo più che adeguato e con ampia articolazione / in modo assolutamente ineccepibile, con soddisfacenti/eccellenti elementi in termini di utilità/efficacia e miglioria vs standard di servizio da CSA.

Il PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER CIASCUN ELEMENTO DI VALUTAZIONE dell'offerta tecnica in esame sarà ottenuto applicando all'inerte punteggio massimo attribuibile la media dei parametri/coefficienti di

valutazione di natura qualitativa attribuiti dai singoli commissari [= PUNTEGGIO MAX DELL'ELEMENTO DI VALUTAZIONE X MEDIA PARAMETRI DI GIUDIZIO], con utilizzo di due cifre decimali.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

L'attribuzione del punteggio per i criteri **tabellari** avverrà sommando i punti attribuiti **come specificato dettagliatamente nella tabella.**

Il punteggio finale relativo all'offerta tecnica sarà unico e sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti.

Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

LA SOMMATORIA DEI PUNTEGGI COSÌ ASSEGNATI AI SINGOLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DETERMINERÀ IL PUNTEGGIO "REALE" COMPLESSIVO DELL'OFFERTA TECNICA e valore di riferimento ai fini della rilevazione dell'eventuale anomalia.

ALLA PRESENTE PROCEDURA NON SI APPLICA LA C.D. "RIPARAMETRAZIONE" IN QUANTO SI RITIENE PREFERIBILE CHE IL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA CORRISPONDA ALL'EFFETTIVA VALUTAZIONE ESPRESSA DALLA COMMISSIONE.

PRECISAZIONI RIGUARDO L'OFFERTA TECNICA:

- la Commissione giudicatrice baserà le relative valutazioni esclusivamente sui contenuti riportati nell'offerta tecnica che, in considerazione della sua valenza vincolante e della sua natura contrattuale, dovrà essere completa, esauriente e univocamente determinata. Si sottolinea che la completezza e la coerenza alle prescrizioni costituirà elemento di giudizio;
- la Commissione giudicatrice potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dichiarazioni e documenti presentati;
- **saranno esclusi i concorrenti che non raggiungeranno il punteggio minimo di punti 42 per l'offerta tecnica in quanto non sarà ritenuta sufficiente la proposta gestionale presentata;**
- tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta tecnica saranno considerati alla **seconda cifra decimale**, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5;
- in caso di aggiudicazione, sarà ritenuto vincolante per il concorrente tutto quanto contenuto nell'offerta tecnica, con l'avvertenza che ogni elemento aggiuntivo, qualificante o migliorativo proposto sarà retribuito unicamente mediante il corrispettivo unitario di aggiudicazione senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in merito a qualsivoglia forma di remunerazione aggiuntiva.

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Il punteggio minimo per accedere al successivo iter di gara (valutazione offerta economica) è pari a 42 punti acquisiti sul totale del punteggio massimo attribuibile.

Il concorrente sarà pertanto **escluso dal prosieguo della gara** nel caso in cui **consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.**

Qualora l'offerta del concorrente non raggiunga la predetta soglia di punteggio tecnico non potrà pertanto accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

L'amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida o di non aggiudicare il servizio ad alcun concorrente nel caso di offerte non ritenute idonee.

18.2 VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA – (MAX PUNTI 30)

L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO AVVERRÀ IN BASE AL SEGUENTE CRITERIO/FORMULA: Si applica il criterio del prezzo minimo con la formula:

La valutazione dell'Offerta Economica avverrà attribuendo il punteggio massimo previsto per l'elemento Prezzo (30 punti) al miglior “**ribasso %**” offerto ed assegnando il punteggio agli altri concorrenti mediante l'applicazione della seguente Formula “**NON LINEARE**” per le procedure totali per valore economico, espresso in percentuale, al **ribasso**:

$$PE_i = PE_{max} \times \left(\frac{Ri}{R_{best}} \right)^\alpha$$

dove:

- PE_i = punteggio economico attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;
- PE_{max} = punteggio economico massimo assegnabile;
- Ri = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
- R_{best} = Ribasso dell'offerta più conveniente;
- α = **coefficiente pari 0,6**

Nel dettaglio:

	Ribasso	
	Totale	Unitaria
Per valore percentuale	Ri=So	Ri=Sp

dove:

So= percentuale di ribasso/rialzo offerta dal concorrente i -esimo;

Sp= ribasso/rialzo complessivo offerto dal concorrente i -esimo, risultante dalla media dei ribassi/rialzi offerti per ogni prodotto ponderata per le eventuali incidenze percentuali.

La Stazione Unica Appaltante e l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ZOGNO si riservano di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta valida.

L'offerta del concorrente risultato aggiudicatario resterà valida per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti **ottengano lo stesso punteggio complessivo**, ma punteggi parziali differenti per il **prezzo** (offerta economica) e per tutti gli altri elementi di valutazione (offerta tecnica), sarà collocato **primo in graduatoria** il concorrente che ha ottenuto il **miglior punteggio sull'offerta TECNICA**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo (offerta economica) e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

18.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti ai criteri **discrezionali, tabellari** procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo elemento/sub-elemento secondo il seguente metodo: **metodo aggregativo compensatore**.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

P_i	=	$C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$
-------	---	---

Dove

P_i = *punteggio concorrente i;*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....
 C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

P_a = *peso criterio di valutazione a;*

P_b = *peso criterio di valutazione b;*

.....
 P_n = *peso criterio di valutazione n.*

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

La graduatoria finale sarà formulata a seguito della sommatoria dei punteggi conseguiti per l'offerta tecnica con quelli ottenuti per l'offerta economica.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

**La prima seduta pubblica avrà luogo il
GIORNO 15/12/2021 ALLE ORE 9:00
presso il Servizio Stazione Unica Appaltante
Provincia di Bergamo Via Sora 4**

e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. In ogni caso potranno assistere non più di due rappresentanti per ogni concorrente.

Tale **seduta pubblica**, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità di cui al **paragrafo 2.3 “Comunicazioni”** mediante la funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile nell'interfaccia “**Dettaglio**” della procedura di gara almeno **2 giorni prima della data fissata**, e sul sito della Stazione Unica Appaltante.

Nel caso in cui la seduta venga aggiornata al giorno successivo ne verrà data evidenza esclusivamente ai presenti al termine della seduta pubblica.

Eventuali modifiche relativamente a data e orari delle sedute saranno comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma Sintel oltre che pubblicati mediante apposito avviso sul sito della Provincia di Bergamo – Sezione Bandi di gara.

Poiché la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di gara saranno condotte, per quanto di propria competenza e come indicato nel prosieguo, dai soggetti di seguito indicati:

- **Seggio di gara**: presieduto dal **Dirigente** del Settore Gestione del Territorio o suo sostituto in caso di assenza, con **due funzionari** dell'Ente in qualità di **membri** del **seggio di gara** e di un segretario verbalizzante, unitamente a uno o due testimoni.

- **Commissione giudicatrice**: è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, secondo regole di competenza e trasparenza, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari **pari a n. 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Unica Appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

La Stazione Unica Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curriculum dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza e delle restrizioni previste dai provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tutte le sedute pubbliche di gara si svolgeranno a porte chiuse in modalità telematica mediante l'avvio di apposita videoconferenza.

Si fa presente che la partecipazione alla seduta potrà avvenire esclusivamente da remoto.

Pertanto, si chiede agli interessati di **comunicare ENTRO LE ORE 08:00 DEL GIORNO 15/12/2021** all'indirizzo **segreteria.appalti@provincia.bergamo.it**, le proprie generalità, qualifica, la ditta per la quale si partecipa (trasmettendo eventuale delega prima dell'inizio della seduta), il recapito telefonico (cellulare), il proprio

account di SKYPE e il proprio indirizzo di posta elettronica (email) al fine di poter partecipare in videoconferenza alle operazioni di gara.

Il Richiedente verrà contattato tramite la piattaforma telecomunicativa Skype.

Si ricorda che tutte le operazioni di gara sono espletate mediante la piattaforma telematica SINTEL e pertanto ogni fase della gara è tracciata dal sistema.

Ai fini della partecipazione da remoto, nel caso pervenissero un numero di richieste superiore al numero massimo di collegamenti attivabili, sarà data priorità ai rappresentanti dei concorrenti. Sarà in ogni caso garantita la massima trasparenza.

Il **Seggio di gara** procederà, nella **prima seduta pubblica**, all'apertura della **busta telematica** contenente la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** ed alla verifica della sua completezza.

Il Seggio di gara provvederà poi a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare la procedura di **soccorso istruttorio** di cui al precedente **paragrafo**;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ed inoltre, il **seggio di gara** provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ed esclude l'Offerente o gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento:

a) non ha sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;

b) in una o più d'una delle dichiarazioni:

- ha palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice dei contratti, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice o dal presente Documento, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi al fine di poter essere ammessi;
- presenta irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;

c) incorre in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:

- motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;
- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
- assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;
- assenza o carenza dei requisiti risolvibile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione dell'Offerente ai fini della qualificazione o con l'espulsione di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi;
- assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;

d) in caso di **Forma aggregata** non ha indicato il **mandatario o capogruppo**, o ha indicato un **mandatario o capogruppo** carente dei requisiti richiesti per tale ruolo;

e) in caso di ricorso all'avvalimento, non ha allegato il contratto di avvalimento sottoscritto in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, oppure ha presentato un contratto di **avvalimento nullo** ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Qualora, con riferimento a tale **documentazione amministrativa**, ricorrano le ipotesi di cui all'art 83, comma 9 del Codice, il Seggio di gara provvederà ad attivare la **PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO**.

ATTENZIONE:

La Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica, fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici, avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC., con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

N.B: La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il **Seggio di Gara** procederà a all'apertura delle **OFFERTE TECNICHE TELEMATICHE** ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare di gara per rimetterle alla Commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il seggio di gara e la commissione procederanno all'apertura della busta contenente l'OFFERTA TELEMATICA ECONOMICA e quindi alla relativa valutazione.

LA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROCEDERÀ DUNQUE ALL'INDIVIDUAZIONE DELL'UNICO PARAMETRO NUMERICO FINALE PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 9 DEL CODICE.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, unitamente al Seggio di gara, in seduta pubblica **redige la graduatoria**.

NEL CASO IN CUI LE OFFERTE DI DUE O PIÙ CONCORRENTI OTTENGANO LO STESSO PUNTEGGIO COMPLESSIVO, MA PUNTEGGI DIFFERENTI PER IL PREZZO (OFFERTA ECONOMICA) E PER TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI DI VALUTAZIONE, SARÀ COLLOCATO PRIMO IN GRADUATORIA IL CONCORRENTE CHE HA OTTENUTO IL MIGLIOR PUNTEGGIO SULL'OFFERTA TECNICA.

NEL CASO IN CUI LE OFFERTE DI DUE O PIÙ CONCORRENTI OTTENGANO LO STESSO PUNTEGGIO COMPLESSIVO E GLI STESSI PUNTEGGI PARZIALI PER L'OFFERTA ECONOMICA E PER L'OFFERTA TECNICA, SI PROCEDERÀ MEDIANTE SORTEGGIO IN SEDUTA PUBBLICA.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo **paragrafo**.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla Stazione Unica Appaltante che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i **casi di esclusione da disporre per:**

- **mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;**
- **presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;**
- **presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.**

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

AL RICORRERE DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 3, DEL CODICE, E IN OGNI ALTRO CASO IN CUI, IN BASE A ELEMENTI SPECIFICI, L'OFFERTA APPAIA ANORMALMENTE BASSA, IL RUP DEL COMUNE COMMITTENTE, AVVALENDOSI, SE RITENUTO NECESSARIO, DELLA COMMISSIONE, VALUTA LA CONGRUITÀ, SERIETÀ, SOSTENIBILITÀ E REALIZZABILITÀ DELLE OFFERTE CHE APPAIONO ANORMALMENTE BASSE.

Come disposto dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019 **pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019** ai sensi dell'art. 97 comma 3 *“Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.”*

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Unica Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP del Comune Committente richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP del Comune Committente, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, preso atto della verifica di congruità delle offerte anomale, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

La Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo provvederà all'assunzione della relativa Determinazione di aggiudicazione.

Successivamente tale provvedimento, corredato della documentazione di gara, viene trasmesso alla Amministrazione Committente per i conseguenti adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la **Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo**, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la **Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo** prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione Unica Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, che deve avvenire entro 6 mesi dall'avvio del procedimento di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.AC. nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula deve avere luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'esecuzione in via d'urgenza dell'appalto è ammessa, in base all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Ragioni di urgenza potranno determinare la necessità di esecuzione anticipata del servizio, circostanza vincolante per l'aggiudicatario, alle condizioni del capitolato e dell'offerta presentata, purché l'aggiudicatario abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva e le polizze prescritte dal CSA, oltre ai relativi obblighi e oneri posti a carico dell'aggiudicatario.

Almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto, il G.S. dovrà presentare copia di propria idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi del servizio nelle forme previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 avente durata almeno pari a quella del contratto e contenente l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa a ogni rivalsa nei confronti della S.A.. Dovranno essere consegnate al Direttore dell'esecuzione anche le copie delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza annuale. Nel novero dei terzi dovranno essere indicati oltre alla S.A., i rispettivi dipendenti.

Tale polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio, e per ogni danno alle opere preesistenti anche se qui non menzionate.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (**R.C.T.**) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € **5.500.000,00=** (eurocinquemilionicinquecentomila/00) con un limite minimo, per persona, di € 3.000.000,00= (tremilioni/00) e, per danni a cose, di € **3.000.000,00=** (eurotremilioni/00).

La garanzia assicurativa di responsabilità civile verso operai prestatori di lavoro (**R.C.O.**) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 5.500.000,00= (eurocinquemilionicinquecentomila/00) con un limite minimo, per persona, di € 3.000.000,00= (eurotremilioni/00).

Vista la particolarità del servizio, per i mezzi che percorreranno il territorio oggetto di gara e per la necessaria tutela ambientale, la somma assicurata a copertura di eventuali danni di esecuzione, compresi quelli ambientali, dovrà essere almeno pari a € **550.000,00=**, oltre alle normali **assicurazioni per automezzi** per un massimale unico di almeno € 5.000.000,00= per ciascun mezzo.

Nel caso in cui, nelle more di affidamento del nuovo contratto, ci si dovesse avvalere della proroga tecnica del servizio per una durata temporale di 6 mesi, dovrà essere depositata un'estensione della polizza assicurativa ovvero dovrà essere depositata una nuova polizza assicurativa, con le stesse caratteristiche di quella principale, di cui al comma precedente.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del C.c.), l'impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e di Consorzio tra imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle imprese consorziate. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

In evidenza:

- le polizze assicurative dovranno prevedere espressamente che la stazione appaltante ed i dipendenti della stessa siano considerata "terzi" a tutti gli effetti.
- L'esistenza di tali polizze **non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità**, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.
- L'Appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo l'Amministrazione comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nella Relazione tecnica in sede di gara, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.
- L'Appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.
- Conseguentemente, l'Appaltatore esonera l'Amministrazione appaltante ed il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro i medesimi venire intentate.
- Copia di dette polizze, debitamente quietanzate, dovrà essere consegnata al Committente prima della firma del contratto. La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell'aggiudicazione.
- All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

LE SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL'AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 216, COMMA 11 DEL CODICE E DEL D.M. 2 DICEMBRE 2016 (GU 25.1.2017 N. 20), SONO A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO E DOVRANNO ESSERE RIMBORSATE ALL'ENTE COMMITTENTE ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALL'AGGIUDICAZIONE.

L'importo delle spese di pubblicazione è pari ad € 1.252,00.

La Stazione Unica Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Pertanto l'aggiudicatario del contratto d'appalto dovrà provvedere all'assunzione del personale, in forza all'attuale Gestore, impiegato nell'esecuzione dei servizi sul territorio di Zogno, che integrerà l'organico complessivamente necessario a garantire l'esecuzione ottimale dei servizi inclusi nel capitolato, fatta salva l'eventuale dimostrazione da parte del G.S. delle ragioni per le quali il riassorbimento dei lavoratori del gestore uscente sia da ritenersi incompatibile con la propria organizzazione aziendale.

Si sottolinea che il personale oggetto del passaggio di cui all'art. 6 CCNL Fise-Assoambiente non esaurisce necessariamente il fabbisogno di risorse umane necessario alla corretta e regolare esecuzione dei servizi oggetto del C.S.A. Il personale in organico all'attuale Gestore dei servizi e utilizzato dal medesimo per la gestione dei servizi in contratto nel territorio di Zogno viene dettagliato nella tabella che segue:

(cfr art. 7 del Capitolato Speciale D'Appalto).

N.	CCNL	LIVELLO	MANSIONE/QUALIFICA	DATA ASSUNZIONE	ANZIANITÀ CONVENZIONALE	% DI IMPIEGO
1	FISE-ASSOAMBIENTE	4B	Autista raccoglitore operaio	01/12/2011	07/04/2008	100
2	FISE-ASSOAMBIENTE	3A	Autista raccoglitore operaio	16/01/2011	01/01/2004	100
3	FISE-ASSOAMBIENTE	3A	Autista raccoglitore operaio	16/01/2011	01/01/2004	100
4	FISE-ASSOAMBIENTE	4A	Autista raccoglitore operaio	01/08/2008	01/08/2008	100
5	FISE-ASSOAMBIENTE	5B	Capocentro impiegato	01/06/2010	01/05/2004	30
6	SUBAPPALTO		Addetto CDR operaio			
7	SUBAPPALTO		Autista trasporto cassoni operaio			

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. competente per territorio, entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 2 comma 6 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;
- per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bergamo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

La Provincia di Bergamo consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve produrre una apposita dichiarazione "ex art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i." con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica costituiscono segreti tecnici e commerciali.

In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 "Codice della proprietà industriale".

In assenza della dichiarazione di cui sopra, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono.

Verrà comunque inviata, al solo scopo informativo, apposita comunicazione al controinteressato all'accesso.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *"ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"*.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di Gara e potranno essere comunicati:

- al personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni di aggiudicazione;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

Titolare del trattamento è la Provincia di Bergamo, in qualità di Stazione Unica Appaltante, con sede in Bergamo, Via T. Tasso 8.

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e disciplinati dal Regolamento europeo 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, GDPR).

IL DIRIGENTE

Dr. Arch. Pier Luigi Assolari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.lvo 82/2005 e norme collegate